



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 101 DEL 15/11/2022**

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE A SOTTOSCRIVERE LA MODIFICA AL CCDI 2020-2022, SOTTOSCRITTO IL 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA' DI VIGENZA DELLO STESSO: ANNO 2022, E L'ACCORDO ECONOMICO 2022, COSTITUENTI ENTRAMBI APPENDICI INTEGRATIVE AL CCDI 2020-2022, SECONDO L'IPOTESI DEL 08/11/2022

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di novembre alle ore 16:50 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE A SOTTOSCRIVERE LA MODIFICA AL CCDI 2020-2022, SOTTOSCRITTO IL 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA' DI VIGENZA DELLO STESSO: ANNO 2022, E L'ACCORDO ECONOMICO 2022, COSTITUENTI ENTRAMBI APPENDICI INTEGRATIVE AL CCDI 2020-2022, SECONDO L'IPOTESI DEL 08/11/2022

LA GIUNTA COMUNALE

"RICHIAMATI i seguenti atti:

- il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.24 del 23/05/2022;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.25 del 23/05/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 – assegnazione risorse, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.49 del 23/05/2022;
- il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 78 del 06/09/2022;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2022/2024 (P.T.P.C.T), del Comune di Vigarano Mainarda, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2022 e dato atto che il Responsabile di Settore, firmatario del presente atto, non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in riferimento della presente procedura;
- la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, approvata con Delibera n. 33 del 29/07/2022 di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018, che apporta notevoli cambiamenti per quanto attiene sia all'impianto delle relazioni sindacali che alla disciplina della costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate;

VISTO l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 65 del 19/6/2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018, come segue:

- Segretario Generale – Presidente;
- Capo Settore AA.GG. – Membro;
- Capo settore Finanze e bilancio - Membro.;

RICORDATO che in seno alla Delegazione Trattante:

- nell'anno 2020, è stato sottoscritto in data 31/12/2020 il contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 (accordo normativo), unito all'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per il solo anno 2020 (accordo economico), come da documentazione conservata agli atti d'ufficio;
- nell'anno 2021 è stato sottoscritto in data 30/12/2021, l'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2021 (accordo economico), costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022, come da documentazione conservata agli atti d'ufficio;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

RICHIAMATA integralmente la propria Deliberazione N. 96 del 20/10/2022, esecutiva, avente ad oggetto *“INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'ANNO 2022, QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 E DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DISPONIBILI.”*;

DATO ATTO che come si evince dalla DGC n. 96/2022 la Giunta Comunale, fra le altre cose, provvedeva ad autorizzare la Delegazione Trattante Datoriale ad elaborare ed a presentare alla Delegazione Trattante Sindacale, una volta costituito definitivamente il fondo, la proposta di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 (accordo normativo), unito all'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 (accordo economico), tenuto debitamente conto delle linee di indirizzo contenute nell'atto sopra indicato, al fine di addivenire alla sottoscrizione, di una preintesa di contratto ed accordo, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione alla sottoscrizione finale alla Delegazione trattante Datoriale, tramite apposita delibera di Giunta Comunale, garantendo la definizione della contrattazione integrativa valevole per l'anno 2022, entro il corrente esercizio;

DATO ATTO che in data 08/11/2022 si è tenuta apposita seduta di delegazione trattante, avente ad oggetto la trattazione degli argomenti sopra riportati, durante la quale risulta sottoscritta la seguente preintesa di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 - parte normativa - volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità di vigenza del CCDI (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022 del 31/12/2022 e di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022.

EVIDENZIATO che le parti, nella preintesa del 08/11/2022:

- mirano a perseguire, tra le altre cose, le seguenti finalità:

- dare attuazione alle linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione Comunale alla Delegazione Trattante con DGC n. 96/2022 e dunque recepite dalla Delegazione Trattante in occasione della sottoscrizione dell'ipotesi di contratto qui in esame;

- la volontà, già prevista in occasione della sottoscrizione del CCDI 2020 – 2022 (parte normativa) all'art. 11 di attivare l'istituto delle progressioni economiche orizzontali durante gli anni 2021 e 2022, demandando però la decisione formale di attivare, per ciascun anno, l'istituto in argomento alla sottoscrizione dell'accordo economico della medesima annualità di riferimento ed a specifica regolamentazione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale e valere sulle medesime annualità. Ora, data sostituzione integrale dell'art. 11 e la proiezione di utilizzo del fondo per l'anno 2022 allegata all'ipotesi di modifica al contratto, quale parte integrante e sostanziale: accordo economico per l'anno 2022, si è reso possibile definire quanto di competenza delle parti per l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022, stabilendo: i criteri di accesso alla progressione economica e di valutazione della performance individuale utile ai fini della formulazione delle graduatorie di attribuzione della stessa, il riparto delle risorse di parte stabile del fondo 2022 destinate alle progressioni economiche orizzontali e la procedura di svolgimento della stessa;

- la volontà di uniformare il trattamento accessorio degli assistenti sociali addetti al servizio associato dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento ed a cui il Comune di Vigarano Mainarda aderisce, andando a remunerare lo svolgimento delle attività, individuate dall'atto di incarico per specifiche responsabilità conferito dal Dirigente del Settore I Personale e V Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, svolte dal dipendente assunto alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, non titolare di posizione organizzativa e comandato integralmente al servizio associato in argomento presso il Comune di Cento per l'intera durata dell'incarico già conferito: dal



Comune di
VIGARANO MAINARDA

01/01/2022 al 31/12/2024, come meglio indicato all'art. 14 della presente ipotesi di modifica del CCDI 2020 – 2022, a cui si rimanda integralmente per ulteriori dettagli;

- hanno inoltre:
 - ricordato che al CCDI 2020 – 2022, sottoscritto in data 31/12/2020, risultano allegati il SMVP ed il regolamento vigente per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto incidente sull'utilizzo del fondo, che vengono richiamati integralmente nell'ipotesi in argomento, non intendendo apportare nella presente sede modifiche di alcun tipo agli stessi non hanno ritenuto di allegare nuovamente detti regolamenti alla suddetta ipotesi in quanto già uniti al contratto originario;
 - concordato che per tutto quanto non ricompreso nella preintesa del 08/11/2022 di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, come da documentazione conservata agli atti, permane pienamente vigente quanto già contrattato dalle parti in tale occasione, anche per la residua annualità 2022 e che le modifiche apportate incideranno unicamente sull'ultima annualità (anno 2022) di vigenza del CCDI;

RICORDATO che, tra le linee di indirizzo fornite con DGC n. 96/2022, la Giunta Comunale al fine di non gravare il bilancio di previsione dell'anno 2023, sul quale decorreranno gli ulteriori incrementi previsti dal futuro CCNL e verifica la disponibilità sui competenti capitoli del bilancio 2022 aveva:

- stabilito di dare applicazione, a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali e specificatamente in detti termini: qualora il CCNL 2019 – 2021 venga sottoscritto entro l'anno 2022, in applicazione del comma 5 dell'art. 79, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 di parte variabile del Comune di Vigarano Mainarda, venga incrementato dell'importo una tantum quantificata ad oggi in Euro: 2.788,50, corrispondente all'incremento per l'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1 lett. b) del predetto art. 79;
 - stabilito che in sede di contrattazione decentrata detto incremento, vista la natura variabile dello stesso, andasse ad aumentare l'importo del Fondo che residua, rispetto alla quantificazione preventiva degli utilizzi previsti, destinato alla remunerazione dei premi correlati alla performance dei dipendenti, da ripartirsi nel rispetto di quanto disciplinato nel CCDI ed accordo economico, senza necessità di ulteriori accordi;
 - stabilito che l'effettiva erogazione agli aventi diritto avverrà al termine dell'esercizio in sede di riparto dei premi correlati alla performance;
 - stabilito che sono fatte salve eventuali rideterminazioni di detto incremento qualora intervengano, successivamente alla sottoscrizione del CCDI, istruzioni difformi a quelle ad oggi note all'ente in materia di determinazione dell'incremento stesso;
 - stabilito inoltre che qualora l'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 non venga sottoscritta entro il corrente anno non si darà corso all'incremento sopra indicato;
 - subordinato, in ogni caso, l'incremento sopra indicato alla sottoscrizione definitiva dell'accordo economico e/o modifica del CCDI 2020 - 2022 entro l'anno 2022;
- dando atto che ai sensi del comma 6 del predetto articolo il possibile incremento del fondo in argomento non rileva ai fini del rispetto del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

CONSIDERATO che, come si evince dall'ipotesi sottoscritta dalle parti il 08/11/2022 le linee di indirizzo sopra riportate sono state recepite dalla Delegazione Trattante del Comune di Vigarano Mainarda nei termini suddetti;

VISTI inoltre gli ultimi contratti collettivi di lavoro del comparto "Regioni e Autonomie locali" ed esattamente:

- quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 sottoscritto in data 22/1/2004, secondo le disposizioni contenute nell'art.47 del D.Lgs.165/01;
- biennio economico 2004/2005 sottoscritto in data 9/5/2006;
- biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 11/4/2008;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009;
- e le disposizioni dei precedenti CC.CC.NN.LL stipulati dal 06/07/1995 al 05/10/2001, riferiti al personale del medesimo comparto, salvo espressa disapplicazione;

per quanto ad oggi ancora vigenti in virtù del CCNL 2016 – 2018, del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018,

VISTE inoltre le disposizioni dei precedenti C.C.N.L stipulati dal 06/07/1995 al 05/10/2001, riferiti al personale del medesimo comparto, salvo espressa disapplicazione;

VISTI al riguardo:

- l'ipotesi di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022 e di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 costituente anch'esso appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022; entrambi sottoscritti in data 08/11/2022 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale, che si allega al presente sotto la **lettera A)** per farne parte integrante e sostanziale;
- le Relazioni Illustrativa e Tecnico – Finanziaria stilate, quali documenti di accompagnamento dell'ipotesi di modifica al contratto e di accordo in argomento di secondo livello, al fine di ottenerne la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione, dai Responsabili di Settore competenti, di cui ai Prot. n.: 17908/2022 e n. 17993/2022, a cui si rimanda integralmente per ulteriori dettagli, che si allegano al presente sotto le **lettere B) e C)** per farne parte integrante e sostanziale;
- la certificazione favorevole resa dall'Organo di Revisione, come previsto dall'art. 40, comma 3 sexies, D.lgs. 165/2001 rilasciata con Verbale, che si allega al presente atto sotto la **lettera D)** per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO il documento sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 08/11/2022, sopra indicato, pienamente rispondente alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con DGC n. 96/2022;

VISTO il CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali, sottoscritto ad oggi unicamente in formula di preintesa in data 04/08/2022, e dato che:

- probabilmente la sottoscrizione definitiva arriverà non prima della fine dell'anno;
- il CCNL in argomento apporterà notevoli innovazioni, una volta siglato definitivamente, sia nell'ambito della costituzione e dell'utilizzo dei fondi delle risorse decentrate, che nell'ambito delle relazioni sindacali, che richiederanno ad entrambe le parti notevole tempo di studio delle nuove disposizioni al fine di assicurarne la corretta applicazione;
- attendere l'entrata in vigore definitiva del CCNL 2019 – 2021 potrebbe non consentire di portare a termine la sottoscrizione del CCDI entro l'anno 2022;

al fine di non penalizzare il personale dipendente del Comune a causa di una contrattazione integrativa tardiva, con il presente atto si intende provvedere a fornire la competente autorizzazione alla Delegazione Trattante Datoriale alla sottoscrizione definitiva del seguente atto:

- Modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022, unito all' accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 costituente



Comune di
VIGARANO MAINARDA

anch'esso appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022;

secondo l'ipotesi sottoscritta dalla Delezione Trattante in data 08/11/2022, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la **lettera A)**;

RICORDATO inoltre che:

- con Verbale n. 14 del 22/10/2022 l'organo di revisione aveva già provveduto a rilasciare la competente certificazione sulla costituzione del fondo complessivo delle risorse del Comune di Vigarano Mainarda per l'anno 2022, ad esito dell'adozione della Determina della Responsabile del Settore ad interim del Settore Finanze e Bilancio, n. 412 del 21/10/2022, avente ad oggetto: "Presa d'atto della DGC n. 96 del 20/10/2022 e costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali", corredata ad apposita Relazione Tecnico - Finanziaria sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, di cui al prot. num.: 16924/2022, quale presupposto essenziale per procedere alla formulazione di un'ipotesi di contratto decentrato integrativo;
- attraverso il succitato Verbale l'organo di revisione aveva altresì provveduto a certificare la previsione dell'incremento del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, attraverso l'aumento della parte variabile dello stesso per la quota una tantum dell'incremento previsto in attuazione del comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021, Comparto Funzioni Locali, nei termini indicati dalla Giunta Comunale con DGC n. 96/2022 e recepiti totalmente dalla Delegazione Trattante nell'ipotesi del 08/11/2022.

DATO ATTO che, per ulteriori dettagli in merito, si rimanda a quanto dettagliatamente riportato nell'ipotesi di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022 e di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 costituente anch'esso appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA, altresì, la rappresentazione complessiva dell'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, contenuta nella Tabella A) allegata all'accordo economico annuale per la determinazione dei criteri e principi generali di utilizzo del salario accessorio del Comune di Vigarano Mainarda, dalla quale risulta quanto segue:

- che il Fondo delle risorse decentrate costituito per l'anno 2022 ammonta ad **□ 145.658,31**;
- che in via preventiva, la somma da destinare a premi correlati alla performance dei dipendenti, da ripartire secondo i principi contenuti nel CCDI 2020 – 2022 e s.m.i., ammontano a complessivi: **□ 36.883,20** per l'anno 2022. L'importo indicato per l'anno 2022 potrà incrementarsi dell'ulteriore importo, di **□ 2.788,50**, pari alla quota una tantum di parte variabile del Fondo corrispondente all'incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett.b) dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 sottoscritta in data 04/08/2022, in attuazione di quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, qualora la sottoscrizione definitiva dalla suddetta ipotesi di CCNL avvenga entro il 31/12/2022, così come concordato dalle parti;
- che le risorse destinate a specifici istituti afferenti alle risorse variabili complessivamente previste per l'anno 2022 ammontano ad **□ 17.000,00** discendenti totalmente ad incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/20116 e s.m.i., che saranno destinati alla remunerazione dei predetti incentivi in conformità con quanto stabilito nel vigente regolamento in materia;

RICHIAMATA altresì la seguente normativa di riferimento in materia di contrattazione decentrata integrativa negli enti locali:

- il comma 3 bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 che prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli



Comune di
VIGARANO MAINARDA

di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie con vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.

- l'art. 7 del CCNL 2016 – 2018 relativo alle materie oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 8, comma 1 del CCNL 2016 – 2018 che stabilisce che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 del medesimo CCNL;
- l'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, volto a disciplinare la costituzione del fondo risorse decentrate già dall'anno 2018;
- l'art. 68 del CCNL 2016 – 2018, relativo alla disciplina dell'utilizzo del fondo risorse decentrate;
- il CCNL 2019 – 2021, sottoscritto alla data attuale unicamente in formula di preintesa in data 04/08/2022, con particolare riferimento all'art. 79, relativo alla nova disciplina della costituzione del fondo risorse decentrate;
- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- l'art. 3, comma 2 del D.L. n. 80/2021 in materia di superamento dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, da attuarsi secondo criteri e modalità che saranno definiti nell'ambito dei CCNL e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;
- la legge di Bilancio 2022 che al comma 604 dell'art. 1, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 3, co. 2 del D.L. 80/2021, ha previsto che le risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale (che dovrebbe essere pari allo 0,22%) e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore;
- l'art. 33 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, c.d. "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. 58 del 28/06/2019, il quale ha profondamente modificato la disciplina in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, introducendo un sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria degli enti. Inoltre, con particolare riferimento all'adeguamento del limite generale per il salario accessorio del personale il testo del decreto prevede che sia garantita l'invarianza del valore medio pro-capite delle risorse destinate alla contrattazione decentrata e alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, riferito all'anno 2018, operando un adeguamento in aumento o in diminuzione, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
- il DPCM del 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, contenuta all'interno dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, nel quale si stabilisce che:
 - le disposizioni in esso contenute e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
 - il limite al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lg. 75/2017, è



Comune di
VIGARANO MAINARDA

adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

- in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- l'ulteriore Circolare interministeriale, esplicativa del succitato DM in data 13/05/2020, pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020, che conferma quanto sopra indicato;
- le note della RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021 nelle quali, viene illustrata l'idonea procedura applicativa che i comuni devono seguire per dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. 34/2019;
- la deliberazione n.51 del 4/10/2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite di Controllo in relazione alle voci da considerare nel computo di cui al citato comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010;
- la circolare 12 aprile 2011 n.12 del MEF contenente, fra l'altro, indicazioni circa la determinazione dell'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 contenente lo schema di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da redigere in relazione alle ipotesi di accordi decentrati riguardanti il salario accessorio;
- l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 135/2018 c.d. "Decreto Semplificazioni" del 14/12/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11/02/2019, il quale dispone che: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;"*
- l'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 c.d. "Decreto Semplificazioni" del 14/12/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11/02/2019, il quale dispone che: *"Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore;"*

DATO ATTO che, come risulta dagli atti di costituzione del fondo risorse decentrate 2022 e dalla Relazione Tecnico – Finanziaria prot. n. 17993/2022, il Comune di Vigarano Mainarda, ha operato la verifica in virtù della recente disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, in tema di trattamento economico accessorio del personale, dando atto che per l'anno 2022, in sede preventiva, non si determina un incremento di personale in servizio a tempo indeterminato rispetto a quanto registrato al 31/12/2018 (n. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2018: 28 a fronte di una previsione di personale in servizio a tempo indeterminato per l'anno 2022 pari a: 28 oltre n. 1 unità derivante da procedura di stabilizzazione, effettuata nell'anno 2021 di personale assunto a tempo determinato ed in servizio al 31/12/2018 e quindi non utile ai fini dell'aumento sopra



Comune di
VIGARANO MAINARDA

indicato, come sancito dalla RGS) e pertanto il limite iniziale del salario accessorio non deve essere aumentato così come non devono essere di conseguenza aumentati i fondi per la contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative, fermo restando che si dovrà operare analogo verifica a consuntivo;

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato, dato che la normativa definente le risorse decentrate si considera in forte evoluzione si dispone, che in caso di istruzioni ulteriori o difformi da parte degli organismi deputati (discendenti anche dalla sottoscrizione del CCNL 2019 – 2021) o in caso di fatti gestionali connessi alla gestione delle risorse umane incidenti sulla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, l'Ente provvederà ad una nuova quantificazione, recependo le eventuali modifiche.

RICHIAMATA in merito la quantificazione complessiva delle risorse del fondo decentrato, operata con Determina del Responsabile ad interim del Settore Finanze e Bilancio, nr. 412 del 21/10/2022, a cui potrà aggiungersi l'ulteriore quota una tantum di parte variabile del Fondo per il solo anno 2022, in attuazione del comma 5, dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 e nei termini definiti dalla Giunta Comunale e concordati dalle parti attraverso l'ipotesi di modifica al CCDI 2020e 2022 e di accordo economico 2022 sottoscritti in data 08/11/2022;

RITENUTO, pertanto di procedere in merito;

RICORDATO che:

- il Comune di Vigarano Mainarda, ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 27 del 21/06/2022 nella quale si dà atto del rispetto, da parte del Comune, degli obiettivi di finanza pubblica, del vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2021 e degli ulteriori parametri previsti che consentono di incrementare il fondo delle risorse decentrate;
- l'ente dispone di un sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale, dei Responsabili di Settore e del Segretario Comunale, approvato con DGC n. 135 del 19/12/2012;
- l'ente si avvale del Nucleo di Valutazione, come previsto dalla normativa vigente in materia, per il giudizio dell'operato dei responsabili di settore in relazione al Piano Degli Obiettivi, individuato a decorrere dall'anno 2021 dal Commissario Straordinario del Comune di Vigarano Mainarda con Decreto n. 3 del 2021 nel Dott. Scacchi Andrea, ad esito di apposita procedura di selezione intrapresa dal Comune stesso;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, in ordine alle Relazioni Illustrativa e Tecnico Finanziaria stilate dai Responsabili di Settore competenti, con Verbale allegato al presente atto sotto la **lettera D)** per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 75/2017;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D.L. 34/2019;
- il CCNL 2016 – 2018;
- l'ipotesi di CCNL 2019 – 2021;

ACQUISITI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, dal Responsabile del servizio personale e finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) **DI PRENDERE ATTO** che durante la Delegazione Trattante del 08/11/2022 si è raggiunta la preintesa inerente la modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 - parte normativa – volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità di vigenza del CCDI (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022 del 31/12/2022 e di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022.

2) **DI PRENDERE ATTO** che le parti nella preintesa sottoscritta in data 08/11/2022 hanno:

- concordato:

- di dare attuazione alle linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione Comunale alla Delegazione Trattante con DGC n. 96/2022 e dunque recepite dalla Delegazione Trattante in occasione della sottoscrizione dell'ipotesi di contratto qui in esame;

- sulla la volontà, già prevista in occasione della sottoscrizione del CCDI 2020 – 2022 (parte normativa) all'art. 11 di attivare l'istituto delle progressioni economiche orizzontali durante gli anni 2021 e 2022, demandando però la decisione formale di attivare, per ciascun anno, l'istituto in argomento alla sottoscrizione dell'accordo economico della medesima annualità di riferimento ed a specifica regolamentazione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale e valere sulle medesime annualità. Ora, data sostituzione integrale dell'art. 11 e la proiezione di utilizzo del fondo per l'anno 2022 allegata all'ipotesi di modifica al contratto, quale parte integrante e sostanziale: accordo economico per l'anno 2022, si è reso possibile definire quanto di competenza delle parti per l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022, stabilendo: i criteri di accesso alla progressione economica e di valutazione della performance individuale utile ai fini della formulazione delle graduatorie di attribuzione della stessa, il riparto delle risorse di parte stabile del fondo 2022 destinate alle progressioni economiche orizzontali e la procedura di svolgimento della stessa;

- sulla la volontà di uniformare il trattamento accessorio degli assistenti sociali addetti al servizio associato dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento ed a cui il Comune di Vigarano Mainarda aderisce, andando a remunerare lo svolgimento delle attività, individuate dall'atto di incarico per specifiche responsabilità conferito dal Dirigente del Settore I Personale e V Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, svolte dal dipendente assunto alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, non titolare di posizione organizzativa e comandato integralmente al servizio associato in argomento presso il Comune di Cento per l'intera durata dell'incarico già conferito: dal 01/01/2022 al 31/12/2024, come meglio indicato all'art. 14 della presente ipotesi di modifica del CCDI 2020 – 2022, a cui si rimanda integralmente per ulteriori dettagli;

- hanno inoltre:

- ricordato che al CCDI 2020 – 2022, sottoscritto in data 31/12/2020, risultano allegati il SMVP ed il regolamento vigente per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto incidente sull'utilizzo del fondo, che vengono richiamati integralmente nell'ipotesi in argomento, non intendendo apportare nella presente sede modifiche di alcun tipo agli stessi non hanno ritenuto di allegare nuovamente detti regolamenti alla suddetta ipotesi in quanto già uniti al contratto originario;
- concordato che per tutto quanto non ricompreso nella preintesa del 08/11/2022 di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Trattante in data 31/12/2020, come da documentazione conservata agli atti, permane pienamente vigente quanto già contrattato dalle parti in tale occasione, anche per la residua annualità 2022 e che le modifiche apportate incideranno unicamente sull'ultima annualità (anno 2022) di vigenza del CCDI;

- **DI AUTORIZZARE**, per le motivazioni esposte in premessa e che si richiamano integralmente con il presente atto la Delegazione Trattante Datoriale a sottoscrivere definitivamente il seguente atto:
 - Modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022, unito all' accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 costituente anch'esso appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022;

secondo l'ipotesi sottoscritta dalla Delezione Trattante in data 08/11/2022, come da documentazione conservata agli atti, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la **lettera A)**;

- 3) **CHE** il documento sottoscritto dalla Delegazione Trattante, sopra indicato, è pienamente rispondente alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con DGC n. 96/2022, tenuto altresì conto di quanto indicato nel presente atto;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** delle Relazioni Illustrativa Tecnico-Finanziaria a firma dei Responsabili dei Settori competenti, previste dall'art.40, comma 3 sexies del D.Lgs.165/2001, che si allegano al presente atto, di cui all'**Allegato B) e C)** formandone parte integrante e sostanziale, nelle quali, si dà conto della previsione dell'incremento del Fondo risorse decentrate 2022, ai sensi del comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 - 2021;
- 5) **DI PRENDERE ALTRESI' ATTO** del parere del revisore reso al fine di certificare ai sensi dell'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs.165/2001 la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria:
 - delle Relazioni Illustrativa e Tecnico – Finanziaria, stilate dai Responsabili dei Settori competenti rispettivamente in data 10/11/2022 prot. n. 17908/2022 e in data 10/11/2022 prot. n. 17993/2022;
 - dell'ipotesi di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022, e dell'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 costituente anch'esso appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022; che si allega al presente atto di cui all'**Allegato D)**, formandone parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI DARE ATTO** che il fondo delle risorse decentrate 2022, così come costituito con Determinazione n. 412/2022 e tenuto conto dell'ulteriore incremento disposto in attuazione del comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021, contiene le risorse destinate al finanziamento del contratto e accordo economico per l'anno 2022, ed inoltre:
 - trova copertura nelle competenti missioni/programmi e capitoli del bilancio 2022 – 2024, come da ultimo modificato;
 - risulta rispettoso dei limiti previsti in materia di salario accessorio del personale degli enti locali ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
 - risulta altresì rispettoso dei limiti vigenti in materia di spese di personale;
- 7) **CHE** poiché la normativa definente le risorse decentrate si considera in forte evoluzione, in caso di



Comune di
VIGARANO MAINARDA

istruzioni ulteriori o difformi da parte degli organismi deputati (discendenti anche dalla sottoscrizione del CCNL 2019 – 2021) o in caso di fatti gestionali connessi alla gestione delle risorse umane incidenti sulla quantificazione del fondo risorse decentrate per il l'anno 2022, si provvederà comunque ad una nuova quantificazione, recependo le eventuali modifiche;

- 8) **DI DARE ATTO** che copia della presente verrà trasmessa alle OO.SS. di categoria;
- 9) **CON** separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art., 134 - comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO



Prot. n. 17766 del 07.11.22

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2020/2022

PARTE NORMATIVA

**VOLTA AL INCIDERE UNICAMENTE
SULL'ULTIMA ANNUALITA' RESIDUA DI
VIGENZA DEL CCDI (ANNO 2022) E
COSTITUENTE APPENDICE INTEGRATIVA
AL CCDI 2020 – 2022 DEL 31/12/2020.**

PREINTESA

PREMESSE

La parte datoriale, nella persona del Presidente Dr. Pietro Veronese dà atto che:

- la delegazione Trattante di parte Sindacale ha ricevuto gli atti di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 via mail in data 24/10/2022;
- come si evince dalla Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 20/10/2022 la Delegazione Trattante Datoriale è stata autorizzata a presentare alla Delegazione trattante Sindacale, una volta costituito definitivamente il fondo, la presente proposta di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo, valevole per il triennio 2020 – 2022, unitamente all'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, tenendo debitamente conto delle linee di indirizzo contenute nell'atto di Giunta Comunale succitato;
- le modifiche, che di seguito si intendono apportare al CCDI 2020 – 2022 (parte normativa), sono volte ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso (anno 2022) al fine di addivenire alla sottoscrizione di una preintesa di modifica dello stesso contratto e preintesa di accordo economico annuale in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione alla sottoscrizione finale alla Delegazione trattante Datoriale, con apposita delibera di Giunta Comunale, garantendo la definizione della contrattazione integrativa valevole per l'anno in corso, entro il 31/12/2022;
- le linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con DGC n. 96/2022 a cui la presente preintesa mira a dare attuazione riguardano:
 - dare applicazione, a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 04/08/2022 e specificatamente in detti termini: qualora il CCNL 2019 – 2021 venga sottoscritto entro l'anno 2022, in applicazione del comma 5 dell'art. 79, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 di parte variabile del Comune di Vigarano Mainarda, venga incrementato dell'importo una tantum quantificata ad oggi in **Euro: 2.788,50**, corrispondente all'incremento per l'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1 lett. b) del predetto art. 79, come sopra indicato;
 - stabilire in sede di contrattazione decentrata che detto incremento, vista la natura variabile dello stesso, andrà ad aumentare l'importo del Fondo che residua, rispetto alla quantificazione preventiva degli utilizzi previsti, destinato alla remunerazione dei premi correlati alla performance dei dipendenti, da ripartirsi nel rispetto di quanto disciplinato nel CCDI ed accordo economico, senza necessità di ulteriori accordi e che l'effettiva erogazione agli aventi diritto avverrà al termine dell'esercizio in sede di riparto dei premi correlati alla performance;
 - stabilire che sono fatte salve eventuali rideterminazioni di detto incremento qualora intervengano, successivamente alla sottoscrizione del CCDI, istruzioni difformi a quelle ad oggi note all'ente in materia di determinazione dell'incremento stesso;
 - stabilire inoltre che qualora l'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 non venga sottoscritta entro il corrente anno non si darà corso all'incremento sopra indicato;
 - subordinare, in ogni caso, l'incremento sopra indicato alla sottoscrizione definitiva dell'accordo economico e/o modifica del CCDI 2020 – 2022 entro l'anno 2022;
 - provvedere, stante la volontà dell'Amministrazione Comunale di aderire al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese entro il corrente esercizio, ad apportare le necessarie modifiche all'interno del CCDI 2020 – 2022, al fine adottare l'orario di lavoro su turni per il Servizio di Polizia Locale, analogamente a quanto attualmente istituito anche presso i restati comuni già aderenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese e nel rispetto dell'art. 23 del CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Locali, prevedendo inoltre di destinare al pagamento di detto istituto apposito stanziamento all'interno dell'accordo economico da sottoscrivere per l'anno 2022;
 - utilizzare le risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il pagamento delle indennità di turno, reperibilità, compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000,

necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale, per il finanziamento delle varie indennità contrattualmente previste, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, in coerenza con il CCDI 2020 – 2022, sottoscritto in data 31/12/2020 dalla delegazione trattante tenuto conto delle modifiche che saranno poste in essere in sede di contrattazione integrativa per l'anno 2022;

- utilizzare le risorse di parte variabile ed le economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento delle varie indennità contrattualmente previste, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, in coerenza con il CCDI 2020 – 2022, sottoscritto in data 31/12/2020 dalla delegazione trattante tenuto conto delle modifiche che saranno poste in essere in sede di contrattazione integrativa per l'anno 2022;

- che le risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano della performance per il periodo 2022, approvato con deliberazione G.C. n. 78 del 06/09/2022, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance vigenti e nel CCDI 2020 – 2022 e s.m.i;

- di erogare i compensi e le indennità contrattualmente previste sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte in forza di atti amministrativi formalmente adottati;

- di destinare, nell'ambito del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2022, oltre alle altre quote previste dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018, le seguenti risorse aggiuntive variabili, come di seguito indicato:

- **Euro 10.291,43** ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, da definirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa, per il finanziamento delle varie indennità contrattualmente previste e/o per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da realizzare nel corso del 2022, come previsto nel piano della performance;

- **Euro 17.000,00** ai sensi dell' art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 28.5.2018 prevista da disposizioni di legge per incentivi – incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs: 50/2016;

- **Euro 14,55**, ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. d) da definirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa, per il finanziamento delle varie indennità contrattualmente previste e/o per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da realizzare nel corso del 2022, come previsto nel piano della performance;

- la Delegazione Trattante Sindacale ha ricevuto in data 07.11.2022, con nota prot. Num.: 17766 la preintesa di:

- modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, come documentazione conservata agli atti, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità di vigenza dello stesso (anno 2022), costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022;

- l'accordo (Allegati A e A1) per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022;

Le parti:

1. Visti gli atti di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 di seguito indicati:

- Determina n. 408 del 20/10/2022 avente ad oggetto "*COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA*";

- Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 20/10/2022, esecutiva, avente ad oggetto "*INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'ANNO 2022, QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE AL*

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 E DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DISPONIBILI.”;

- Determina n. 412 del 21/10/2022 avente ad oggetto: “PRESA D'ATTO DELLA DGC N. 96 DEL 20/10/2022 E COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.”,

2. Preso atto che la Giunta Comunale, con DGC n.96/2022, al fine di non gravare il bilancio di previsione dell'anno 2023, sul quale decorreranno gli ulteriori incrementi previsti dal futuro CCNL e verifica la disponibilità sui competenti capitoli del bilancio 2022 ha dettato quale linea di indirizzo, quella di:

- dare applicazione, a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali e specificatamente in detti termini: qualora il CCNL 2019 – 2021 venga sottoscritto entro l'anno 2022, in applicazione del comma 5 dell'art. 79, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 di parte variabile del Comune di Vigarano Mainarda, venga incrementato dell'importo una tantum quantificata ad oggi in Euro: 2.788,50, corrispondente all'incremento per l'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1 lett. b) del predetto art. 79;

fermo restando fra le altre cose inoltre che:

- sono fatte salve eventuali rideterminazioni di detto incremento qualora intervengano, successivamente alla sottoscrizione del CCDI, istruzioni difformi a quelle ad oggi note all'ente in materia di determinazione dell'incremento stesso;
- qualora l'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 non venga sottoscritta entro il corrente anno non si darà corso all'incremento sopra indicato;
- in ogni caso, l'incremento sopra indicato resta subordinato alla sottoscrizione definitiva dell'accordo economico e/o modifica del CCDI 2020 - 2022 entro l'anno 2022;


e per tanto:

- il totale delle risorse di parte variabile e di conseguenze il totale generale del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 potrebbe incrementarsi di ulteriori € 2.788,50, in virtù di quanto sopra indicato;

- ai sensi del comma 6 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali si specifica che detto incremento del fondo in argomento non rileva ai fini del rispetto del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

3. Considerato che la Responsabile ad interim del Settore Finanze e Bilancio il giorno 21/10/2022 ha provveduto a redigere la competente Relazione Tecnico-finanziaria, quale documento di accompagnamento della determina di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 (n. 412/2022), da trasmettere al Revisore Unico dei Conti dell'ente, ai fini della certificazione positiva del fondo, comprensiva del possibile incremento della parte variabile del fondo stesso in applicazione del comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali, regolarmente trasmessa con prot. num.: 16924/2022;

4. Dato atto che con Verbale n. 14 del 22/10/2022, acquisito al prot. Num.: 17075 del 24.10.2022, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Vigarano Mainarda ha espresso il parere favorevole sulla Determina n. 412 del 21/10/2022, avente ad oggetto “PRESA D'ATTO DELLA DGC N. 96 DEL 20/10/2022 E COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER IL COMU-




NE DI VIGARANO MAINARDA, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.”; oltre a certificare:

- la costituzione del fondo complessivo delle risorse decentrate del Comune di Vigarano Mainarda per l'anno 2022;

- la previsione dell'incremento del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, attraverso l'aumento della parte variabile dello stesso per la quota una tantum dell'incremento previsto in attuazione del comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021, Comparto Funzioni Locali, nei termini indicati dalla Giunta Comunale nella DGC n. 96/2022, in considerazione del fatto che, come già detto, il predetto incremento sarà in ogni caso escluso dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 in materia di trattamento accessorio del personale;

5. Ricordato che al CCDI 2020 - 2022, sottoscritto in data 31/12/2020 risultano allegati il SMVP e il regolamento vigente per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. N. 50/2016, in quanto incidente sull'utilizzo del fondo, che si richiamano integralmente non intendendo apportare nella presente sede modifiche di alcun tipo agli stessi;

6. Concordano che per tutto quanto non ricompreso nella presente preintesa di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 (parte normativa) sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2022, come da documentazione conservata agli atti, permane pienamente vigente quanto già contrattato dalle parti in data 31/12/2020 anche per l'anno 2022;

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid. There are approximately ten distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate cursive. They are located in the lower right quadrant of the page.

MODIFICHE DA APPORTARE AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DECENTRATO TRIENNIO 2020 – 2022 – Comparto Funzioni Locali (accordo normativo) INCIDENTI SULLA SOLA ANNUALITA' RESIDUA 2020;

**TITOLO III
RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE**

Art.10

Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance

Si sostituisce l'intero articolo come segue:

1. Le parti condividono i seguenti criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance dei dipendenti durante la vigenza del presente contratto:

1) SOGGETTI BENEFICIARI

Saranno valutati al fine del riconoscimento del salario accessorio di produttività collettiva:

- I dipendenti a tempo indeterminato in servizio per tutto l'anno di riferimento, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- I dipendenti a tempo indeterminato assunti o cessati nel corso dell'anno. La remunerazione viene rapportata in 365/esimi al periodo lavorativo prestato. Avrà diritto alla remunerazione il dipendente a tempo indeterminato con un'attività lavorativa di almeno sessanta giorni di effettiva presenza nell'anno considerato.
- I dipendenti a tempo determinato, qualora abbiano prestato attività lavorativa per almeno 6 mesi continuativi.

2) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DA APPLICARE

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale (SMIVAP) del personale dipendente e dei titolari di posizione organizzativa attualmente vigente è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 19.12.2012. Qualora durante il periodo di vigenza del presente contratto venisse aggiornato il vigente SMIVAP oppure venisse adottato un nuovo SMIVAP ai fini del riparto dei premi correlati alla performance dei dipendenti non titolari di p.o. si applicherà il SMIVAP in relazione alla data di decorrenza degli effetti stabilita nell'atto di adozione del sistema stesso.

3) RIPARTO DELLA QUOTA DEFINITA "DISPONIBILITA' PER PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE"

La quota di risorse del fondo decentrato che residua dalla quantificazione preventiva degli utilizzi previsti, denominata nell'accordo economico, qui di seguito allegato, "*Disponibilità per premi correlati alla performance*" volta a remunerare la generale produttività collettiva del personale ed a cui potrà aggiungersi, per l'anno 2022, l'ulteriore importo, posto ad incremento della parte variabile del fondo, una tantum pari alla quota di competenza dell'anno 2021 delle risorse previste dall'art. 79, comma 1, lett. b) dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 04/08/2022 ai sensi del comma 5 del predetto articolo, verrà suddivisa tra i seguenti utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2 lett. a) e b) del CCNL 2016 – 2018:

- **PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 68, comma 2 lett. a):** a cui destinare un importo non superiore al 30% delle risorse di parte stabile del fondo che residuano rispetto agli utilizzi previsti per l'annualità di riferimento.

A tal proposito, sino al perdurare della vigenza del SMIVAP approvato con DGC 135/2012, la misurazione della performance organizzativa, conseguita da ciascun dipendente non titolare di p.o., corrisponderà all'elemento valutativo definito: "RISULTATI CONSEGUITI".

- **PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68, comma 2 lett. b):** a cui destinare almeno una quota pari al 30% delle risorse del fondo di parte variabile, previste, al netto di quelle stanziare ai sensi delle lett. c), f) e g) dell'art. 67, comma 3 del CCNL 2016 – 2018 oltre che un importo non inferiore al 70% delle risorse di parte stabile residuali rispetto agli utilizzi previsti;

A tal proposito, sino al perdurare della vigenza del SMIVAP approvato con DGC 135/2012, la misurazione della performance individuale, conseguita da ciascun dipendente non titolare di p.o., si fonderà su tutti gli elementi valutativi previsti nel suddetto SMIVAP ad esclusione di quello definito: "RISULTATI CONSEGUITI", in quanto, come sopra concordato, detto elemento valutativo costituirà la base di misurazione della performance organizzativa dei dipendenti non titolari di p.o.

Le percentuali di riparto, della quota denominata "*Disponibilità per premi correlati alla performance*", tra premi correlati alla performance organizzativa ed individuale sopra riportate dovranno essere mantenute anche in sede di consuntivazione dell'impiego del fondo, una volta determinati gli eventuali risparmi rispetto alla previsione di utilizzo per i singoli istituti di seguito regolati nel presente contratto. Di ciò sarà data evidenza nella determinazione di quantificazione finale del fondo delle risorse decentrate da trasmettersi a cura del Servizio Personale alla Delegazione Trattante.

Come indicato dalla Giunta Comunale attraverso la DGC n. 96/2022 il possibile incremento del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, in attuazione del comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 04/08/2022, da destinare totalmente ai premi correlati alla performance del personale dipendente, come sopra concordato, è soggetto alle sotto riportate condizioni:

- che il CCNL 2019 – 2021 venga sottoscritto entro l'anno 2022,
- che l'effettiva erogazione agli aventi diritto avverrà al termine dell'esercizio in sede di riparto dei premi correlati alla performance;
- che sono fatte salve eventuali rideterminazioni di detto incremento qualora intervengano, successivamente alla sottoscrizione del CCDI, istruzioni difformi a quelle ad oggi note all'ente in materia di determinazione dell'incremento stesso;
- che qualora l'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 non venga sottoscritta entro il corrente anno non si darà corso all'incremento sopra indicato;
- che in ogni caso, l'incremento sopra indicato è subordinato alla sottoscrizione definitiva dell'accordo economico e modifica del CCDI 2020 – 2022 entro l'anno 2022;


4) DIFFERENZIAMENTO DEL PREMIO INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 69 del CCNL del 21/5/2018, ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione per tempo vigente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti riferiti alla performance individuale al personale valutato positivamente e verrà erogata fino ad un massimo di n.3 dipendenti.

In caso di parità si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- o non aver conseguito la maggiorazione del premio nell'anno precedente
- o della media delle valutazioni conseguite nei due anni antecedenti
- o anzianità di servizio presso il Comune
- o minore età

Le risorse occorrenti verranno reperite riducendo in modo proporzionale la quota destinata alla performance individuale.



Art.11 Progressioni economiche all'interno della categoria


Si sostituisce l'intero articolo come segue:

1. Le parti concordano che saranno effettuate progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria (di seguito definite progressioni economiche orizzontali) durante l'anno di riferimento (anno 2022), da attribuirsi in modo selettivo ai lavoratori dell'ente in possesso dei requisiti e nei modi contrattati dalle parti di seguito descritti.
2. L'ammontare delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali, comprensive della quota della tredicesima, che saranno attribuite ai dipendenti selezionati nel corso dell'anno, è definito nell'accordo economico e dovranno trovare capienza esclusivamente nel limite delle risorse del fondo decentrato di parte stabile appositamente quantificate e rappresentate all'interno dell'allegato schema di utilizzo del fondo.
3. Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

A) CRITERI GENERALI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE

preso atto dei principi previsti dall'art. 16 del CCNL 2016 – 2018 in materia di progressione economica all'interno della categoria, si fissano i seguenti criteri generali di accesso alla procedura in argomento e di riconoscimento delle suddette progressioni economiche validi per l'anno 2022. Nello specifico l'accesso alla progressione economica orizzontale e l'attribuzione della stessa, nell'annualità 2022, ricompresa nel presente contratto decentrato, fermo restando la necessità di sottoscrizione preventiva dell'accordo economico per la medesima annualità di riferimento, attraverso il quale è adottata formalmente la decisione di attivare dell'istituto, sarà soggetta alle seguenti regole:

- a) potranno accedere esclusivamente i **dipendenti assunti a tempo indeterminato** presso l'Ente alla data del **01/01/2022;**
- b) hanno altresì diritto a partecipare i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'ente, alla data del **01/01/2022, comandati e/o distaccati e/o in convenzione** presso enti, amministrazioni e/o aziende. A tal fine si provvederà ad acquisire le informazioni e le eventuali valutazioni dall'ente utilizzatore in tempo utile per assicurare la partecipazione alla selezione da parte dei dipendenti. Nei casi di comandi e/o distacchi e/o convenzioni parziali avrà valenza unicamente la valutazione effettuata presso il Comune di Vigarano Mainarda in quanto titolare del rapporto di lavoro;
- c) la decorrenza della selezione e quindi anche l'attribuzione dei livelli economici è fissata al **01/01/2022;**
- d) l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata alla **sola annualità** di riferimento di attivazione dell'istituto in argomento: **anno 2022;**
- e) il dipendente deve aver maturato **all'01/01/2022** un periodo minimo di permanenza, complessivamente reso, nella posizione economica in godimento pari ad **almeno 24 mesi**. Ai fini del raggiungimento del suddetto periodo di minimo di permanenza verranno valorizzati anche i periodi di servizio prestati con contratto individuale di lavoro a tempo determinato (no interinale) dal dipendente presso il Comune di Vigarano Mainarda, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento qualificanti l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Vigarano Mainarda;
- f) verranno formulate graduatorie distinte tra il personale dipendente appartenente alle seguenti categorie giuridiche contrattuali: **B – C – D**. Si dà atto che presso il Comune di Vigarano Mainarda non figurano dipendenti appartenenti alla categoria contrattuale A;
- g) per l'anno 2022 potranno essere attribuite un numero di progressioni economiche orizzontali **non superiore al 50% dei dipendenti aventi diritto a partecipare** alla procedura.
- h) nel caso in cui dipendenti all'interno della medesima categoria giuridica conseguano **un uguale punteggio di performance individuale**, secondo i criteri di seguito definiti, avrà **diritto di precedenza** nell'attribuzione della progressione economica orizzontale:



- il dipendente che ha conseguito, alla data di indizione della procedura selettiva, la **maggior anzianità** nella posizione economica attualmente rivestita;
- in caso di ulteriore parità al dipendente **più anziano di età**.

B) MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE DI PARTE STABILE DEL FONDO 2022 DESTINATE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE

La decisione di attivare l'istituto delle progressioni economiche è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo economico per l'anno 2022, nel quale sarà altresì rappresentato l'ammontare delle risorse di parte stabile del fondo 2022 destinate all'istituto in argomento ed il relativo criterio di suddivisione fra le categorie giuridiche, come articolate alla lett. f) del precedente comma 3, lett. A);

Le parti, viste le tabelle di rappresentazione dell'utilizzo preventivo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, prendono atto che l'importo che si prevede di destinare all'istituto in argomento, provenienti interamente dalle risorse di parte stabile del fondo risulta essere il seguente: **€ 11.700,00**

Detto importo viene ripartito, fra le categoria giuridiche B - C e D, in misura proporzionale all'importo teorico risultante, ad oggi, per ogni categoria rispetto all'importo totale necessario per attribuire a tutti i dipendenti, aventi potenzialmente diritto, alla progressione economica orizzontale, tenuto conto dei criteri generali di accesso sopra indicati alla lett. A) del presente articolo. Secondo detto principio il riparto dell'importo destinato nell'anno 2022 alle progressioni economiche orizzontali risulta essere il seguente:

IMPORTO COMPLESSIVO NECESSARIO ALLA SINGOLA CATEGORIA GIURIDICA	% DI RIPARTO DEL BUDGET	RIPARTO DEL BUDGET 2022 PER SINGOLA CATEGORIA	
CATEGORIA B	2.758,73	12,41%	1.451,66
CATEGORIA C	10.087,89	45,37%	5.308,29
CATEGORIA D	9.388,08	42,22%	4.940,05
TOT. SPESA COMPLESSIVA DELLE P.E.O. NELL'ENTE	22.234,70	100%	11.700,00

Ai fini della definitiva quantificazione del numero di progressioni attivabili, si definisce che il budget assegnato per singola categoria giuridica costituisce il limite massimo utilizzabile, pertanto verrà progressivamente ridotto secondo lo scorrimento della graduatoria definita. I singoli resti non utilizzati per la procedura di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali resteranno a disposizione del fondo e finanzieranno la premialità legate alla performance dei dipendenti nell'anno di riferimento.

C) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE UTILI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE FINALI DI ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Per quanto attiene ai criteri di valutazione della performance individuale da considerare ai fini della formulazione delle graduatorie finali di attribuzione della progressione economica orizzontale, le parti convengono quanto segue:

- Per la procedura di attribuzione delle progressioni economiche nella categoria da attivarsi nell'anno 2022, le risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto coinciderà, per tutto il personale dipendente titolare e non di posizione organizzativa, con la **media delle valutazioni della performance individuale conseguita nel triennio 2019 – 2021**;
- Le schede di valutazione della performance individuale** di ciascun dipendente, titolare e non di posizione organizzativa, utili ai fini della formulazione delle graduatorie, distinte per categorie giuridiche, di cui alla selezione in argomento coincideranno con quelle depositate agli atti d'ufficio del Servizio Personale del Comune, elaborate in virtù del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) vigente presso il Comune di Vigarano Mainarda nel triennio 2019 – 2021

approvato con DGC n. 135 del 19/12/2012. A tal proposito la misurazione della performance individuale conseguita:

- **dai dipendenti dell'ente non titolari di posizione organizzativa** si fonderà su tutti gli elementi valutativi previsti nel suddetto SMVP ad esclusione dell'elemento definito "RISULTATI CONSEGUITI", in quanto, come anche indicato all'art. 10 "Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance" del presente contratto decentrato, detto elemento valutativo costituisce la base per la misurazione della performance organizzativa dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa;
- **dai dipendenti dell'ente titolari di posizione organizzativa** si fonderà sull'elemento di valutazione previsto dal suddetto SMVP indicato come segue: "B COMPORTAMENTO MANAGERIALE", in quanto l'ulteriore elemento valutativo indicato: "A RISULTATI", analogamente a quanto definito per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa costituisce la base per la misurazione della performance organizzativa dei dipendenti titolari di posizione organizzativa;
- c) verrà altresì valorizzata, la valutazione della performance individuale conseguita dal dipendente avente diritto a partecipare alla selezione, in virtù dei criteri generali di accesso stabiliti alla lettera A) del presente articolo, nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato (no interinale) presso il Comune di Vigarano Mainarda, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento qualificanti l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Vigarano Mainarda;
- d) saranno riparametrati i punteggi delle valutazioni effettuati con sistemi di valutazione differenti per i dipendenti provenienti da altre autonomie locali ed aventi diritto a partecipare alla presente procedura o valutati da altri enti, amministrazioni e/o aziende in virtù di rapporti di comando al 100%;
- e) nel caso di un dipendente appartenente:
 - **alla Categoria D non titolare di posizione organizzativa** le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, verranno adeguatamente ponderate in modo da renderle omogenee alla scala di valutazione della performance individuale dei dipendenti appartenenti alla Categoria D titolari di posizione organizzativa;
 - **alla Categoria D incaricato in corso d'anno di posizione organizzativa** le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, verranno ponderate, come sopra indicato, per la parte di anno effettuata non oggetto di incarico di posizione organizzativa, in modo da renderle omogenee alla scala di valutazione della performance individuale dei dipendenti appartenenti alla Categoria D titolari di posizione organizzativa, a cui si sommeranno le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, per la parte di anno effettuata oggetto di incarico di posizione organizzativa. La valutazione della performance individuale relativamente ai periodi svolti come titolare e non di posizione organizzativa viene rapportata in 365/esimi o 366/esimi;
 - **alla Categoria C ed incaricato di posizione organizzativa** le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, in qualità di titolare di posizione organizzativa, come sopra definite, verranno adeguatamente ponderate in modo da renderle omogenee alla scala di valutazione della performance individuale dei dipendenti appartenenti alla Categoria C non titolari di posizione organizzativa. Nel caso di conferimento di incarico di posizione organizzativa in corso d'anno le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, verranno ponderate, come sopra indicato, per la parte di anno effettuata oggetto di incarico di posizione organizzativa, in modo da renderle omogenee alla scala di valutazione della performance individuale dei dipendenti appartenenti alla Categoria C non titolari di posizione organizzativa, a cui si sommeranno le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, per la parte di anno effettuata non oggetto di incarico di posizione organizzativa. La valutazione della performance individuale relativamente ai periodi svolti come titolare e non di posizione organizzativa viene rapportata in 365/esimi o 366/esimi;
- f) nel caso in cui un dipendente partecipi alla selezione, in quanto in servizio presso il Comune di Vigarano Mainarda al 01/01/2022 ma sia transitato negli organici del Comune durante il triennio oggetto di valutazione della performance individuale (triennio 2019 – 2021), saranno considerate, ai fini della formulazione delle graduatorie finali di merito, le valutazioni annuali della performance individuale ottenute presso il Comune di Vigarano Mainarda, se esistenti, indipendentemente dal periodo prestatore presso l'ente. In caso di assenza delle predette valutazioni si applicherà sopra indicata la lett. d);
- g) il punteggio finale, utile ai fini della graduatoria di merito, sarà costituito dalla media delle risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite da ciascun dipendente durante il triennio 2019 – 2021, come meglio sopra indicate;

D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2022

La modalità di svolgimento delle selezioni per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, per l'anno 2022, ricompreso nel periodo di vigenze del presente contratto decentrato, avverrà con le seguenti modalità:

- il Servizio Personale dell'Ente provvede all'indizione delle selezioni per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali secondo i criteri definiti nei punti precedenti, mediante **pubblicazione, per 10 giorni, di apposito avviso all'Albo Pretorio dell'ente**, per la conoscenza da parte dei dipendenti interessati. Copia degli avvisi di selezione viene inviata alla R.S.U. e Organizzazioni Sindacali;
- l'ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle selezioni **avviene d'ufficio** sulla base della documentazione esistente agli atti;
- il Servizio Personale dell'Ente si occuperà inoltre di formulare l'apposito supporto di lavoro relativo all'attribuzione della valutazione della performance individuale conseguita dai dipendenti aventi diritto a partecipare alla procedura, così come sopra definita alla lett. C), in base alla documentazione esistente agli atti d'ufficio;
- a conclusione del processo svolto dal Servizio Personale dell'Ente, di cui al punto precedente, il Responsabile del Servizio Personale trasmette copia di tutto il materiale elaborato e utilizzato a tal fine al Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione Trattante Datoriale, il quale predispone ed approva le distinte graduatorie, così come definite al comma 3, lett. A), punto f) del presente articolo;
- le graduatorie, formulate dal Segretario Comunale vengono pubblicate, a cura del Servizio Personale, all'Albo Pretorio e diventano definitive ed efficaci, se nel termine **di 5 giorni** dalla pubblicazione non vengono presentati allo stesso servizio, ricorsi per eventuali errori od omissioni;
- divenute esecutive le graduatorie di cui al comma precedente, il Servizio Personale provvede ai successivi adempimenti per l'adeguamento del trattamento economico.

Art.14

Criteria generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità

Si sostituisce l'intero articolo come segue:

- Al personale delle categorie B, C e D, che non sia incaricato di posizione organizzativa viene riconosciuta una indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità; l'individuazione del personale cui viene attribuita detta indennità, effettuata dal Responsabile del Settore competente, avviene sulla base dei seguenti criteri, e per i corrispondenti importi sotto specificati:

N.	CATEGORIA	CRITERIO	IMPORTO SU BASE ANNUA
1	B	espletamento di funzioni con responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore, anche con autonomia funzionale, con espletamento altresì di funzioni con autonomia operativa con gestione di mezzi speciali e/o attrezzature speciali la cui conduzione richieda un'elevata competenza (art. 70 quinquies c.1 CCNL 21/05/2018) - fattispecie già disciplinata nel CCDI 2019 del 27/02/2020	400,00
2	C	espletamento di funzioni con responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore, anche con autonomia funzionale, con espletamento di funzioni con responsabilità di procedure di lavoro a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza	600,00

		nell'ambito dei processi operativi e delle funzioni assegnate; (art. 70 quinquies c.1 CCNL 21/05/2018) - fattispecie già disciplinata nel CCDI 2019 del 27/02/2020	
3	C - D	funzione vicaria del Responsabile di Settore incaricato di P.O. per tutte le funzioni ad esso assegnate in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento con annessa responsabilità di coordinamento e di sottoscrizione di atti a rilevanza esterna (art. 70 quinquies c.1 CCNL 21/05/2018) - fattispecie già disciplinata nel CCDI 2019 del 27/02/2020	1.000,00
4	C - D	espletamento di funzioni con responsabilità inerenti attività specifiche connesse alle funzioni di Ufficiale di Stato civile, anagrafe e elettorale (art. 70 quinquies c.2 lett. a) CCNL 21/05/2018) - fattispecie già disciplinata nel CCDI 2019 del 27/02/2020	Anno 2020: 300,00 (importo uguale all'anno 2019) Dall'anno 2021: 350,00
5	C	Espletamento di funzioni di specifiche responsabilità inerenti attività svolte nell'ambito dei servizi demografici (art. 70 quinquies c.1 CCNL 21/05/2018) fattispecie già disciplinata nel CCDI 2019 del 27/02/2020-	300,00
6	C	archivista informatico, addetto URP, addetto ai servizi di protezione civile (art. 70 quinquies c.2 lett. b) e c) CCNL 21/05/2018) - fattispecie già disciplinata nel CCDI 2019 del 27/02/2020	300,00
7	D (*)	espletamento di funzioni con responsabilità di processi lavorativi che richiedono professionalità e conoscenze specifiche, con coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore, anche con autonomia funzionale e/o trasversalità tra più unità operative ed espletamento di funzioni con responsabilità di procedimento amministrativo ed istruttorie di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia funzionale (art. 70 quinquies c.1 CCNL 21/05/2018)	800,00

(*) La disciplina della presente indennità trova applicazione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in quanto unica a non essere non prevista nel CCDI 2019, sottoscritto il 27/02/2020.

2. Per tutte le fattispecie di indennità per specifiche responsabilità sopra previste occorre l'individuazione degli aventi diritto da parte del Responsabile di Settore di riferimento.
3. L'erogazione delle indennità sopra indicate avviene annualmente a consuntivo. In caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno l'importo sopra determinato sarà riproporzionato ai mesi di effettivo servizio prestato. Per mese di servizio prestato/utile si intende quello lavorato per almeno 15 giorni.
4. Si introduce una specifica disciplina per quanto riguarda il conferimento di incarichi per specifiche responsabilità al personale assunto dal Comune di Vigarano Mainarda e comandato integralmente alla gestione associata dei servizi socio assistenziali dei Comuni di Cento (capofila), Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico. Al riguardo le parti concordano di dare attuazione a quanto previsto dalla vigente convenzione tra i comuni di Cento (capofila), Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, approvata con DCC n. 22 del 30/12/2021 a valere per il triennio 2022 – 2024. Dato che:

- è previsto all'art. 7 della succitata convenzione che: "Il Comune capofila può istituire con oneri a carico dei comuni associati e nell'ambito delle risorse del bilancio di previsione associato, previo

accordo con le OO.SS., posizioni di particolare responsabilità come quella di Coordinatore del Servizio Sociale professionale delle aree minori, adulti, anziani e disabili o altre posizioni ritenute necessarie per il buon funzionamento del Servizio.”;

- inoltre risulta, alla data di sottoscrizione del presente CCDI, formalmente attribuito dal Dirigente del Settore I Personale e V – Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento l’incarico per le specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 70-quinquies del CCNL 2016 – 2018, al dipendente assunto dal Comune di Vigarano Mainarda e comandato integralmente alla gestione associata dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento, per l’intera durata della stessa, avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024, per le seguenti motivazioni attestate dal Dirigente succitato: in considerazione del fatto che il ruolo ricoperto da detto dipendente determina responsabilità connesse alla stesura di relazioni per il Giudice tutelare, per il Tribunale per i minorenni e alle valutazioni socio-professionali rese nell’ambito di un servizio associato, nonché tenuto conto che l’attività *de quo* è espletata con elevato livello di autonomia nella programmazione e gestione delle procedure e attività affidate in presenza di una tipologia di utenti complessa o per numerosità o per particolare qualificazione degli interventi affidati ed in presenza di un rapporto personale/cittadini residenti nei comuni associati inferiore di almeno del 10% del rapporto medio regionale previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 7 luglio 2014, n. 1012 " *Approvazione delle Linee guida regionali per il riordino del Servizio sociale territoriale*";

- è volontà dell’ente, dato che nulla osta, imputare al fondo delle risorse decentrate del Comune di Vigarano Mainarda l’importo dell’indennità per specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 70-quinquies del CCNL 2016 – 2018, discendente dall’atto di incarico formalmente attribuito dal Dirigente del Comune di Cento al dipendente assunto presso il Comune di Vigarano Mainarda e comandato alla gestione associata dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento.

Tutto ciò premesso si concorda, anche al fine di uniformare il trattamento accessorio degli assistenti sociali addetti al servizio associato in argomento, di remunerare lo svolgimento delle attività, individuate nell’atto di incarico per specifiche responsabilità conferito dal Dirigente del Settore I Personale e V – Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, come meglio sopra indicate, da parte del lavoratore assunto dal Comune di Vigarano Mainarda, avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, non incaricato di posizione organizzativa e comandato integralmente alla gestione associata dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento, per tutta la durata del predetto incarico e dunque, alla data attuale, valere dal 01/01/2022 al 31/12/2024;

Il valore annuo delle indennità di cui al presente comma è pari ad **Euro: 800,00;**

Per la fattispecie di cui al presente comma si dà atto che risulta già effettuata l’individuazione dell’avente diritto con atto formale da parte del Dirigente del Settore I Personale e V – Servizi alla persona e Servizi Culturali del Comune di Cento competente.

L’indennità per specifiche responsabilità derivante dall’atto di incarico per specifiche responsabilità conferito dal Dirigente del Settore I Personale e V – Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, per quanto riguarda il dipendente assunto dal Comune di Vigarano Mainarda, avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, non incaricato di posizione organizzativa e comandato integralmente alla gestione associata dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento, viene erogata mensilmente successivamente alla maturazione del diritto, fatta salva ulteriore specifica, successivamente adottata, nell’atto di incarico sopra indicato.

Sono fatte salve ulteriori specifiche, ai fini del proporzionamento dell’importo per periodi svolti inferiori all’anno, contenute nell’atto di incarico per specifiche responsabilità, conferito dal Dirigente del Settore I Personale e V – Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, per quanto riguarda il dipendente assunto dal Comune di Vigarano Mainarda, avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, non incaricato di posizione organizzativa e comandato integralmente alla gestione as-

sociata dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento, qualora esistenti;

Art.19 Prestazioni lavorative svolte in turnazione

Si sostituisce l'intero articolo come segue:

1. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione sono individuate dall'ente con disposizione del responsabile della struttura apicale competente, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali e sono disciplinate nel rispetto di quanto definito dalla vigente contrattazione nazionale.
2. Ai dipendenti operanti nei servizi per i quali è prevista l'articolazione dell'orario in turni è dovuta l'indennità di turno, nella quantificazione e con le modalità previste dai CCNL nel tempo vigenti.
3. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.
4. L'adozione dell'orario di lavoro su turni dovrà osservare i criteri stabiliti dall'art. 23 del CCNL 2016 - 2018, per quanto applicabili al personale adibito al Servizio Polizia Municipale: unico servizio dell'ente per il quale si prevede l'articolazione oraria su turni, ad esito dell'adesione da parte del Comune di Vigarano Mainarda al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese entro il corrente esercizio.
5. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
6. Le parti dichiarano di non elevare i limiti previsti dall'art.23 commi 2 e 4 del ccnl 21.5.18.
7. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 del CCNL 21.5.18 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, se previsti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
8. L'indennità di turno è calcolata sulla effettiva presenza in servizio ed è erogata, di norma, il mese successivo al periodo di riferimento.

Art. 31 Tempistica erogazione emolumenti del salario accessorio

Si sostituisce l'intero articolo come segue:

5. Le parti convengono di definire il calendario di liquidazione degli emolumenti correlati agli istituti contrattuali oggetto del presente accordo, per una maggiore trasparenza procedurale e per meglio programmare l'attività degli uffici preposti :

TIPOLOGIA DI COMPENSO	EROGAZIONE
produttività individuale/collettiva e differenziazione premio individuale	annuale - entro luglio anno successivo



indennità condizioni di lavoro - disagio	annuale - entro luglio anno successivo
indennità condizioni di lavoro - rischio	mensile
indennità condizioni di lavoro - maneggio valori	annuale - entro luglio anno successivo
indennità di funzione polizia locale	annuale - entro luglio anno successivo
specifiche responsabilità	annuale - entro luglio anno successivo
specifiche responsabilità personale comandato alla gestione associata dei servizi socio assistenziali	mensile
posizione organizzativa	mensile
lavoro straordinario	trimestrale
maggiorazione oraria	mensile
indennità di risultato	annuale - entro luglio anno successivo
indennità di turno	mensile
indennità comparto	mensile
progressioni economiche	mensile
compensi derivanti da norme di legge	annuale - entro luglio anno successivo
reperibilità	mensile
indennità servizio esterno polizia locale	mensile


Letto, approvato e sottoscritto


Vigarano Mainarda, 08 11 2022

La delegazione di parte datoriale

Veronese Pietro – Segretario Comunale – Presidente







Campagnoli Alessandra – Capo settore Finanze-bilancio ad interim

Barbi Monica Capo Settore AA.GG. Risorse Umane
La delegazione sindacale


Righi Marco CGIL



Uba Leonardo UIL




Rea Mariarosaria CISL




Armelin Debora rsu

ASSENTE

Ferron Gabriella rsu



Chiericati Marco rsu





COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

**Accordo per la determinazione dei criteri e
principi generali relativi alle modalità di utilizzo
del salario accessorio anno 2022**

- Accordo economico 2022 -

***Allegato al contratto collettivo decentrato integrativo
triennio 2020 – 2022 e s.m.i.***

La parte datoriale, nella persona del Presidente Dott. Pietro Veronese, dà atto che:

- la preintesa di modifica al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2020 – 2022 (parte normativa) valevole unicamente per la restante annualità di vigenza dello stesso (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022 originariamente sottoscritto dalla Delegazione trattante in data 31/12/2020 è stata sottoscritta precedentemente in data odierna;
- il fondo risorse decentrate per l'anno 2022 è stato regolarmente costituito, secondo la disciplina prevista dall'art. 67 del CCNL 2016 – 2018 con i seguenti atti:
 - Determina n. 408 del 20/10/2022 avente ad oggetto "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA";
 - Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 20/10/2022, esecutiva, avente ad oggetto "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'ANNO 2022, QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 E DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DISPONIBILI.";
 - Determina n. 412 del 21/10/2022 avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO DELLA DGC N. 96 DEL 20/10/2022 E COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.";

tutti regolarmente trasmessi alla Delegazione trattante di parte Sindacale e Datoriale, dai quali risulta il seguente riepilogo:

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 - 2018

	ANNO 2022
Fondo risorse decentrate di parte stabile costituito con Determina	118.352,33
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	113.236,55
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	5.115,78
Fondo risorse decentrate di parte variabile di cui la Giunta ha autorizzato l'inserimento a carico del fondo con DGC:	27.305,98
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	10.305,98
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	17.000,00
IMPORTO TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE:	145.658,31
di cui:	
- soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	123.542,53
- escluso dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	22.115,78
RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE PER L'ANNO 2022	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:	81.679,86
di cui:	
- di parte STABILE (al netto di quanto escluso dalla contrattazione pari ad Euro: 63.978,45)	54.373,88
- di parte variabile:	27.305,98

- tenuto conto delle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con DGC n. 96/2022 si dà atto che la voce "Importo totale del Fondo risorse decentrate", potrà incrementarsi dell'ulteriore importo, di Euro: 2.788,50, pari alla quota una tantum di parte variabile del Fondo corrispondente all'incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett.b) dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 sottoscritta in data 04/08/2022, in attuazione di quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, qualora la sottoscrizione definitiva dalla suddetta ipotesi di CCNL, dell'accordo economico 2022 e delle modifiche al CCDI 2020 – 2022 avvenga entro il 31/12/2022, essendo il predetto aumento espressamente escluso dal limite del salario accessorio in relazione al comma 6 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL del 2019/2021.
- di conseguenza aumenterà anche la voce "Totale complessivo risorse preventivamente disponibili alla contrattazione integrativa", del medesimo importo, con particolare riferimento alle risorse di parte variabile;
- il suddetto fondo per le risorse decentrate risulta certificato dall'organo di revisione in data 22/10/2022.

- la modifica al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2020 – 2022, valevole unicamente per la restante annualità di vigenza dello stesso (anno 2022), unito al presente accordo economico annuale, costituenti appendici integrative al CCDI originario, volto a disciplinare l'utilizzo del fondo per l'anno 2022, una volta sottoscritti definitivamente saranno inviati all'ARAN entro il 5° giorno dalla sottoscrizione;
- Come indicato nell'art. 3 del CCDI 2020 – 2022, parte normativa, si da atto che:

dato il principio di ultrattività dei contratti collettivi integrativi, come da ultimo sancito al comma 7 dell'art. 8 del CCNL 2016 – 2018 le parti hanno stabilito che:

- "Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza, per le parti non in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale e fatto salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto diretto."

Inoltre come indicato nella modifica al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2020 – 2022 (parte normativa), le parti hanno concordato che per tutto quanto non ricompreso nella modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 (parte normativa) sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2022, come da documentazione conservata agli atti, permane pienamente vigente quanto già contrattato dalle parti in data 31/12/2020 anche per l'anno 2022;

Le parti quindi:


- 1) richiamati integralmente gli ulteriori principi e criteri contenuti nell'articolato del CCDI 2020 – 2022 e s.m.i., nonché le specifiche discipline relative ai singoli istituti contemplati del medesimo CCDI 2020 – 2022 e s.m.i., già sottoscritti in data odierna;
- 2) confermano i criteri e i principi generali di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al salario accessorio contenuti contratto decentrato 2020 - 2022, così come da ultimo modificato in data odierna;
- 3) prendono atto della ripartizione preventiva del fondo per l'anno 2022, come di seguito proposto nella tabella A);
- 4) sottoscrivono formalmente il presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Vigarano Mainarda, 08 22 2022

La delegazione di parte datoriale

Veronese Pietro – Segretario Comunale – Presidente







Campagnoli Alessandra – Capo settore Finanze-bilancio *ad interim*


Barbi Monica – Capo Settore A.G. Risorse Umane

La delegazione sindacale

Righi Marco CGIL
 Uba Leonardo UIL
 Rea Mariarosaria CISL

Armelin Debora rsu
 Ferron Gabriella rsu
 Chiericati Marco rsu

ASSENTE



UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - PREVENTIVO

DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	IMPORTI ANNO 2022
1) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE STABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	118.352,33
2) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE VARIABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	27.305,98
TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 (1+2)	145.658,31

Determinazione delle risorse del fondo decentrato di parte stabile ESCLUSE dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018 - PREVENTIVO

DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE	IMPORTI ANNO 2022
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018	44.983,26
2) Indennità di comparto, Art. 33, comma 4 Lett. b) e c) CCNL 22/01/2004	15.326,07
3) Indennità personale educativo asili nido (art. 31, co. 7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)	-
4) Altre indennità - Assegni riassorbibili	3.669,12
3) TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	63.978,45
RISORSE DEL FONDO DECENTRATO DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'ANNO 2022 (1+2-3)	81.679,86
- di cui provenienti dalla PARTE STABILE del fondo:	54.373,88
- di cui provenienti dalla PARTE VARIABILE del fondo:	27.305,98

DETTAGLIO RISORSE DI PARTE VARIABILE DEL FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2022 - PREVENTIVO

DESCRIZIONE VOCE DI INCREMENTO P.TE VARIABILE PREVISTA DAL CCNL 2016 - 2018 E ALTRE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI	IMPORTI ANNO 2022
<u>Art. 67, co.3 - Lett. C</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI	
<u>Art. 67, co.3 - Lett. C</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D. Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	17.000,00
<u>Art. 67, co.3 - Lett. C</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per progettazione interna (D.Lgs. 163/2006)	
<u>Art. 67, co.3 - Lett. C</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	
<u>Art. 67, co.3 - Lett. C</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Compensi Istat per censimento	
<u>Art. 67, co.3 - Lett. d</u> CCNL 16-18 importi una tantum corrispondenti a frazione di RIA (calcolati su misura parti mensilità residue dopo la cessazione)	14,55
<u>Art. 67, co.3 Lett. e</u> CCNL 16 - 18 Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione disciplina straordinario: importo nel fondo anno successivo	
<u>Art. 67, co.3 - Lett. h</u> CCNL 16-18 importo risorse stanziato ai sensi comma 4: 1,2 M.S. 1997	10.291,43
<u>Art. 67, co.3 - Lett. i</u> CCNL 16-18 importo risorse stanziato ai sensi comma 5, lett. b): trattamenti accessori per conseguimento obiettivi innovativi o anche di mantenimento definiti in piano performance o altri strumenti di programmazione	
TOTALE PARTE VARIABILE POSTA AD INCREMENTO DEL FONDO 2022 - PREVENTIVO	27.305,98

QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DEGLI UTILIZZI DELLA PARTE DISPONIBILE DEL FONDO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI DEL CCN 2020-2022 E S.M.I. - finanziata con la parte stabile del fondo - PREVENTIVA

DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE STABILE PER OGNI ANNUALITA' CONSIDERATA	IMPORTI ANNO 2022
Art. 11) -CCDI 2020 - 2022 -come modificato nel 2022 - Procedure per le progressioni economiche orizzontali	11.700,00
Art. 12 lett. A) - CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività disagiate (lett. a)	480,00
Art. 12, lett. B) CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute (lett. b)	1.600,00
Art. 12, lett. C) - CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività implicanti il maneggio di valori (lett. c)	1.180,00
Art. 13) CCDI 2020-2022 - Indennità di Servizio Esterno P.M. (art. 56-quinquies CCNL 16-18)	1.900,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 1	400,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 2	600,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 3	3.916,67
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 4 - già prevista nel CCDI 2019 - già prevista nel CCDI 2019	700,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 (solo 2021 - 2022) - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 5	600,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 6	900,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 7 -	800,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - come modificato nel 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - personale comandato presso GAFSA con profilo di Assistente Sociale	800,00
Art. 18) CCDI 2020 - 2022 - Attività prestata in giorni festivi/riposi compensativi/maggiorazione oraria - art. 24 CCNL 2000 - CCDI 2020 - 2022 Art. 18	220,00
Art. 29 lett. A) CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Funzione P.M. (art. 56-sexsies CCNL 16-18) Sostituto P.O. Sett. P.M.	800,00
Art. 29-lett. B) CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Funzione P.M. (art. 56-sexsies CCNL 16-18) - specifici incarichi	1.200,00
TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO PARTE STABILE DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2020/2022 E S.M.I. (4)	27.100,00

QUANTIFICAZIONE DEGLI UTILIZZI DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2020/2022 E S.M.I. finanziata con la parte variabile del fondo

DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGO DEL FONDO DI PARTE VARIABILE PER OGNI ANNUALITA' CONSIDERATA	IMPORTI ANNO 2022
Art. 67, co. 3 - Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI	-
Art. 67, co. 3 - Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	-
Art. 67, co. 3 - Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi ISTAT per censimento	-
Art. 67, co. 3 - Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D. Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	17.000,00

TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO PARTE VARIABILE DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2020/22 E S.M.I. (5)	17.000,00
--	------------------

TOT. QUANTIFICAZIONE GENERALE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 - PREVENTIVO: (3+4+5)	108.700,00
---	-------------------

DISPONIBILITA' PER PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE	36.916,67
--	------------------

- di cui da parte stabile:	26.577,22
- di cui da parte variabile:	10.305,98

QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68, CO. 3 DELL. A CCNL 2016 - 2018) - importo non superiore al 30% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile del fondo	7.973,17
--	----------

QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, CO. 3 DELL. B CCNL 2016 - 2018) - in via preventiva pari al 100% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte variabile per tutto il triennio oltre ad un importo non inferiore al 70% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile	28.910,03
--	-----------

TOT. UTILIZZO DEL FONDO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PREVENTIVO 2022	142.500,00
---	-------------------

TOTALE RISORSE DEL FONDO DECENTRATO 2022 STANZIATE E NON UTILIZZATE DA PORRE AD INCREMENTO PER L'ANNO SUCCESSIVO:	108.700,00
--	-------------------

DIMOSTRAZIONE RISPETTO DELL'ART. 68, COMMA 3 DEL CCNL 2016 - 2018 DELLA PROIEZIONE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022

PREVISIONE ANNO 2022	
Dotazioni di parte variabile al netto degli incrementi di cui al comma 3 dell'art. 67 lett. c), f) e g) del CCNL 2016 - 2018 di cui si richiede il rispetto sull'utilizzo:	10.305,98
impiego prevalente della parte variabile agli utilizzi del comma 2, art. 68 CCNL 2016 - 2018 pari al 0,00% per l'anno della parte variabile del fondo	-
impiego della parte variabile per premi correlati alla performance individuale (almeno il 30% della parte variabile) (effettivi pari: 100,00% per l'anno 2022)	10.305,98

Nota: l'importo indicato alla voce "Disponibilità per premi correlati alla performance" potrà incrementarsi dell'ulteriore importo, di Euro: 2.788,50, pari alla quota una tantum di parte variabile del Fondo corrispondente all'incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett.b) dell'ipotesi di CCNL 2019 - 2021 sottoscritta in data 04/08/2022, in attuazione di quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, qualora la sottoscrizione definitiva dalla suddetta ipotesi di CCNL avvenga entro il 31/12/2022, così come concordato dalle parti;

[Handwritten signatures and initials]



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

PROT N. 17908/2022

Vigarano Mainarda li 10/11/2022

Al Dott. Jacopo Agostini
Revisore Unico del Comune di Vigarano Mainarda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'IPOTESI DI MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2020 – 2022, E DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2022, SOTTOSCRITTI DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 08/11/2022, E COSTITUENTE APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2020 – 2022. LA PRESENTE MODIFICA SARA' VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA': ANNO 2022 (Art. 40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001; Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012).

ISTITUTO	Relazione illustrativa alla modifica del contratto integrativo, parte giuridica per il triennio 2020 - 2022 incidente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso: anno 2022 e all'accordo economico per l'anno 2022.
SCOPO	Documento di accompagnamento dell'ipotesi di contratto ed accordo economico di secondo livello al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
FONTE NORMATIVA	Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA	<p>Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001: <i>“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”</i></p> <p>Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012):</p> <p>Parte I.3: <i>“Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo.</i></p> <p><i>Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo</i>



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);

- *contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;*
- *contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.”*

MODALITA' REDAZIONE	DI Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/
COMPETENZA	Responsabile del Settore Affari Generali, Organizzazione Risorse Umane, Servizi Demografici e Cimiteriali Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari
AUTORE	Monica Barbi



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	08 novembre 2022
Periodo temporale di vigenza delle modifiche apportate al contratto decentrato integrativo (parte giuridica)	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Periodo temporale di vigenza dell' accordo sulla determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio (parte economica)	Anno 2022
Periodo temporale di vigenza dei regolamenti allegati al contratto decentrato integrativo, incidenti sull'utilizzo del fondo	Al presente contratto non sono allegati regolamenti incidenti sull'utilizzo del fondo in quanto l'unico regolamento in essere risulta già allegato all'originario contratto decentrato valevole per il triennio 2020 – 2022 (Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016). Trattandosi di modifica al documento succitato e costituente appendice integrativa, in ogni caso non impattante sul regolamento incidente sull'utilizzo del fondo già approvato si conferma integralmente quello già sottoscritto dalle parti in data 31/12/2020. Per detto regolamento il periodo di vigenza decorre dalla data di sottoscrizione/approvazione definitiva fino alla stipula di un successivo contratto decentrato o regolamento, fatto salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
Composizione della delegazione trattante, come definita con DGC n. 65 del 19/06/2018	Parte Datoriale Presidente: Segretario Generale – Dott. Pietro Veronese Componenti presenti alla sottoscrizione dell'ipotesi: Monica Barbi – Responsabile Settore AA.GG.; Alessandra Campagnoli – Responsabile Settore Finanze e Bilancio Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, RSU, CISAL-CSA Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, RSU
Soggetti destinatari	Dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Determinazione in via generale di parte delle materie demandate alla contrattazione decentrata, come definite dal CCNL 2016 – 2018 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018: – modifica di alcuni articoli del CCDI 2020 – 2022 (parte normativa): n. 10 - Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, n. 11 - Progressioni economiche all'interno della categoria, n. 14 - Criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità, n. 19 - Prestazioni lavorative svolte in turnazione; volte a valere unicamente sull'ultima annualità di vigenza dl CCDI: anno 2022; – determinazione dei criteri e dei principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, in coerenza con le linee



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

		di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con DGC n. 96/2022 e con gli ulteriori atti di costituzione del fondo per l'anno 2022. entrambe sottoscritte in data 20/10/2022.
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<i>Il presente campo sarà compilato successivamente alla certificazione da parte dell'Organo di Revisione</i>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Non è stato adottato un vero e proprio il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 in quanto tale norma non è direttamente applicabile agli enti locali. Per gli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 150/2009. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3,4,5, comma 2,7,9 e 15, comma 1, del d.lgs n.150/2009. Non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009. Alla luce di quanto sopra il Piano della Performance risulta strutturato in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria: - Documento Unico di Programmazione; - Bilancio dell'ente - Piano esecutivo di gestione; - Piano dettagliato degli Obiettivi. In data 03/08/2022 con DGC n. 80 è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Vigarano Mainarda, inviato al DPF in data 10/11/2022
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.lgs 150/2009 per il triennio 2022/2024, unito al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2022.
		È stato assolto, per quanto di propria competenza, l'obbligo di pubblicazione relativo a materie connesse con la gestione del personale, come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
		Il Comune di Vigarano Mainarda ha rispettato, a consuntivo 2021 i limiti di spesa in materia di personale previsti dall'art. 1, comma 557 e ss della L. 296/2006
		La Relazione sulla Performance per l'anno 2021 del Comune di Vigarano Mainarda è stata validata dall'NdV competente, in data 10/11/2022, ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del D.Lgs. n. 150/2009 ed approvata dalla Giunta Comunale con Delibera: n. 100 del 28/10/2022. La Relazione e la relativa validazione da parte dell'NdV sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente alle competenti sezioni dell' "Amministrazione Trasparente".
		Il Comune di Vigarano Mainarda ha conseguito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per l'anno 2021, come debitamente dimostrato nell'apposito allegato al Rendiconto della Gestione per l'anno 2021 approvato con DCC n. 27 del 21/06/2022;

Eventuali osservazioni =====



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

PREMESSA

In merito al contenuto del contratto oggetto della presente relazione si ritiene importante evidenziare che il D.Lgs. n.150 del 27/10/2009 e s.m.i. ha ridotto le materie demandate alla contrattazione collettiva decentrata, nel contempo rafforzando il potere datoriale delle pubbliche amministrazioni. Inoltre è intervenuta la disciplina del D.L.95/2012 (spending review) che in linea con i contenuti del cosiddetto “Decreto Brunetta” ha modificato il sistema delle relazioni sindacali accentuando il potere datoriale e prevedendo, in materia di organizzazione e gestione del personale, la semplice informazione alle organizzazioni sindacali.

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale comparto Funzioni Locali con valenza giuridica ed economica per il triennio 2016/2018 che ha apportato notevoli innovazioni sia nell'ambito della costituzione e di utilizzo dei fondi delle risorse decentrate che nell'ambito delle relazioni sindacali. Le materie che il CCNL riserva alla contrattazione collettiva integrativa, sono disciplinate all'art.7 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Alla data odierna risulta altresì essere stato sottoscritto, unicamente in formula di preintesa in data 04/08/2022, il nuovo CCNL 2019 – 2021 del Comparto Funzioni Locali e dato che:

- la sottoscrizione definitiva potrebbe arrivare a fine dell'anno in corso;
- il CCNL in argomento apporterà notevoli innovazioni, una volta siglato definitivamente, sia nell'ambito della costituzione e dell'utilizzo dei fondi delle risorse decentrate, che nell'ambito delle relazioni sindacali, che richiederanno ad entrambe le parti notevole tempo di studio delle nuove disposizioni al fine di assicurarne la corretta applicazione;
- attendere l'entrata in vigore definitiva del CCNL 2019 – 2021 potrebbe non consentire di portare a termine la sottoscrizione del CCDI entro l'anno 2022;

si è ritenuto di sottoscrivere la presente modifica al CCDI in essere ed oggetto della presente relazione in virtù del CCNL 2016 – 2018, al fine di non penalizzare il personale dipendente del Comune a causa di una contrattazione integrativa tardiva.

La presente relazione è riferita alla modifica del contratto integrativo decentrato (parte giuridica) valevole per il triennio 2020/2022, precedentemente sottoscritto dalla Delegazione trattante in data 31/12/2020, come da documentazione conservata agli atti e all'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022; entrambi costituenti appendici integrative al CCDI 2020 - 2022.

La modifica, sottoscritta in ipotesi ed oggetto della presente relazione, sarà volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso CCDI: annualità 2022.

Si ricorda che per il contratto integrativo originario, sottoscritto in data 31/12/2020:

- ai fini della certificazione da rendersi a cura dell'Organo di Revisione dell'ente, ai sensi dell'art. Art. 40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001 e della Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, era stata sottoscritta apposita Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria a cura dei responsabili di



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

Settore competenti, sull'ipotesi di contratto decentrato triennale 2020 - 2022, trasmesse all'Organo di Revisione in data 22/12/2020;

- il Revisore dei Conti con Verbale n. 25 del 24/12/2020 aveva formulato il competente parere favorevole in ordine alla proposta di delibera di Giunta comunale di autorizzazione alla Delegazione Trattante di sottoscrizione definitiva del suddetto documento e certificato la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria della Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria, entrambe del 22/12/2020 inviate al Revisore il 23/12/2020 e dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 e di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio (accordo economico) per l'anno 2020, sottoscritti appunto in ipotesi dalla Delegazione Trattante in data 17/12/2020.

- anche in occasione della sottoscrizione dell'accordo economico per l'anno 2021, adottato in piena coerenza con il CCDI 2020 – 2022:

- ai fini della certificazione da rendersi a cura dell'Organo di Revisione dell'ente, ai sensi dell'art. Art. 40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001 e della Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, era stata sottoscritta apposita Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria a cura dei Responsabili di Settore competenti, sull'ipotesi di accordo economico succitato, trasmessa all'Organo di Revisione in data 03/12/2021, con nota prot. 17928 del 23/12/2021;
- il Revisore dei Conti con Verbale n. 30 del 27/12/2021 aveva formulato il competente parere favorevole in ordine alla proposta di delibera di Giunta comunale di autorizzazione alla Delegazione Trattante di sottoscrizione definitiva del suddetto documento e certificato la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria della Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria, di cui ai prot. n.: 17928 del 23/12/2021 e dell'ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2021, in piena coerenza con il CCDI 2020 – 2021, sottoscritto appunto in ipotesi dalla Delegazione Trattante in data 20/12/2021. La sottoscrizione definitiva dell'accordo economico per l'anno 2021 è avvenuta in data 30/12/2021, come da documentazione conservata agli atti. L'accordo economico per l'anno 2021 costituisce anch'esso appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022;

Nella presente ipotesi di contratto, volta a modificare alcuni articoli della parte normativa del precedente contratto triennale ed a valere unicamente sulla restante annualità di vigenza: anno 2022 e di accordo economico per l'anno 2022, le parti stabiliscono che tra le finalità che sottendono alla sottoscrizione del documento qui in esame risulta:

- quella di dare attuazione alle linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione Comunale alla Delegazione Trattante con DGC n. 96/2022 e dunque recepite dalla Delegazione Trattante in occasione della sottoscrizione della presente ipotesi di contratto;

- la volontà, già prevista in occasione della sottoscrizione del CCDI 2020 – 2022 (parte normativa) all'art. 11 di attivare l'istituto delle progressioni economiche orizzontali durante gli anni 2021 e 2022, demandando però la decisione formale di attivare, per ciascun anno, l'istituto in argomento alla sottoscrizione dell'accordo economico della medesima annualità di riferimento ed a specifica regolamentazione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale e valere sulle medesime annualità. Ora, data sostituzione integrale dell'art. 11 e la proiezione di utilizzo del fondo per l'anno 2022 allegata alla presente ipotesi di modifica al contratto, quale parte integrante e sostanziale: accordo economico per l'anno 2022, si rende possibile definire quanto di competenza per l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022, stabilendo: i criteri di accesso alla progressione economica e di valutazione della performance



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

individuale utile ai fini della formulazione delle graduatorie di attribuzione della stessa, il riparto delle risorse di parte stabile del fondo 2022 destinate alle progressioni economiche orizzontali e la procedura di svolgimento della stessa;

- la volontà di uniformare il trattamento accessorio degli assistenti sociali addetti al servizio associato dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento ed a cui il Comune di Vigarano Mainarda aderisce, andando a remunerare lo svolgimento delle attività, individuate dall'atto di incarico per specifiche responsabilità conferito dal Dirigente del Settore I Personale e V Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, svolte dal dipendente assunto alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, non titolare di posizione organizzativa e comandato integralmente al servizio associato in argomento presso il Comune di Cento per l'intera durata dell'incarico già conferito: dal 01/01/2022 al 31/12/2024, come meglio indicato all'art. 14 della presente ipotesi di modifica del CCDI 2020 – 2022, a cui si rimanda integralmente per ulteriori dettagli;

Le parti inoltre:

- ricordato che al CCDI 2020 – 2022, sottoscritto in data 31/12/2020, risultano allegati il SMVP ed il regolamento vigente per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto incidente sull'utilizzo del fondo, che vengono richiamati integralmente nell'ipotesi in esame, non intendendo apportare nella presente sede modifiche di alcun tipo agli stessi non hanno ritenuto di allegare nuovamente detti regolamenti alla presente ipotesi in quanto già uniti al contratto originario;
- hanno concordato che per tutto quanto non ricompreso nella presente preintesa di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, come da documentazione conservata agli atti, permane pienamente vigente quanto già contrattato dalle parti in tale occasione, anche per la residua annualità 2022 e che le modifiche apportate incideranno unicamente sull'ultima annualità (anno 2022) di vigenza del CCDI;

Analogamente si ritiene pienamente vigente quanto già relazionato in occasione dell'ottenimento della certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, con Relazione Illustrativa del 22/12/2020 inviata al Revisore il 23/12/2020, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione definitiva del suddetto documento da parte della Delegazione Trattante in data 31/12/2020, per quanto non modificato dalla preintesa qui in esame.

Di conseguenza anche la presente Relazione Illustrativa verterà unicamente sulle parti del contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 modificate dall'ipotesi in esame, oltre che sull'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, facendo sin da ora espresso rinvio integrale alla precedente Relazione Illustrativa del 22/12/2020 inviata al Revisore il 23/12/2020 per ulteriori dettagli in merito a quanto ad oggi non modificato e per tanto non bisognevole di adeguamenti.

Allegata alla presente ipotesi di modifica al contratto decentrato integrativo triennale 2020 – 2022, parte giuridica risulta, come già detto, anche l'ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022. Entrambi i documenti suddetti costituiranno appendici integrative al contratto decentrato integrativo originario. L'accordo economico allegato ricomprende il dettaglio di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, in coerenza con il contenuto della modifica al contratto originario e con gli atti di costituzione del fondo per l'anno 2022. Entrambi i documenti sono stati sottoscritti nella medesima data e la ripartizione del fondo (Tabella A)



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

costituisce la quantificazione previsionale degli importi destinati ai vari singoli istituti regolati dal contratto 2020 – 2022 tenuto conto di quanto modificato attraverso la presente ipotesi.

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

Inoltre il citato art. 40 comma 3 bis prevede che le pubbliche amministrazioni attivino livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei seguenti principi:

- non si possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese;
- rispetto dei vincoli derivanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici;
- rispetto dei vincoli e limiti dei contratti nazionali.

La modifica al Contratto Integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 in esame e l'allegato accordo economico per l'anno 2022 sono stati redatti rendendo la contrattazione del Comune di Vigarano Mainarda coerente al nuovo sistema di relazioni sindacali introdotto dal Decreto Brunetta ed al nuovo CCNL 2016 – 2018 oltre che ai criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ad alla valorizzazione della qualità della prestazione individuale.

In merito ai regolamenti ad oggi vigenti e sottoscritti, in occasione della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020 incidenti sull'utilizzo del fondo e volti a disciplinare l'attribuzione di trattamenti economici accessori previsti da specifiche normative si ricorda che risulta, nello specifico, solamente quello di seguito indicato:

1. Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 – Comune di Vigarano Mainarda.

Rimandando integralmente al succitato testo regolamentare in merito ai contenuti delle norme che l'hanno legittimato nel tempo, si prende atto che il regolamento in parola, al fine di non impattare sui limiti del salario accessorio, potrà disporre al momento solamente per il riparto e la liquidazione di incentivi per funzioni tecniche, in esso contemplate, la cui decorrenza dello svolgimento delle attività risulta essere dal 1° gennaio 2018.

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo e dall'accordo:

A1 – illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:

Titolo III - RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

ART. 10 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE

Si evidenzia che le parti, nell'ipotesi in esame, hanno espressamente previsto che, dato che con Delibera n. 96/2022 la Giunta Comunale ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 04/08/2022, l'art. 10, del CCDI 2020 – 2022, venga sostituito integralmente nel testo ricompreso nell'ipotesi in esame, al fine di rendere detta



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

previsione coerente con quanto riportato al punto 3) – Riparto della quota definita “Disponibilità per premi correlati alla performance”.

Si evidenzia che in applicazione del comma 5 dell’art. 79 dell’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 04/08/2022 il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022 di parte variabile del Comune di Vigarano Mainarda, potrà essere incrementato dell’importo una tantum quantificato ad oggi in Euro: 2.788,50, corrispondente all’incremento per l’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1 lett. b) del predetto art. 79.

Le parti, come indicato dalla Giunta Comunale con DGC n. 96/2022, hanno stabilito che il possibile incremento del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022, in attuazione del comma 5 dell’art. 79 dell’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 04/08/2022, venga destinato totalmente ai premi correlati alla performance del personale dipendente, da suddividersi secondo gli utilizzi previsti dall’art. 68, comma 2 lett. a) e b) e come espressamente concordato dalle parti nell’art. 10 dell’ipotesi in esame e che sia soggetto alle sotto riportate ulteriori condizioni:

- che il CCNL 2019 – 2021 venga sottoscritto entro l’anno 2022;
- che l’effettiva erogazione agli aventi diritto avverrà al termine dell’esercizio in sede di riparto dei premi correlati alla performance;
- che sono fatte salve eventuali rideterminazioni di detto incremento qualora intervengano, successivamente alla sottoscrizione del CCDI, istruzioni difformi a quelle ad oggi note all’ente in materia di determinazione dell’incremento stesso;
- che qualora l’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 non venga sottoscritta entro il corrente anno non si darà corso all’incremento sopra indicato;
- che in ogni caso, l’incremento sopra indicato è subordinato alla sottoscrizione definitiva dell’accordo economico e modifica del CCDI 2020 – 2022 entro l’anno 2022;

Oltre a quanto sopra descritto l’art. 10 non riporta altre significative modifiche rispetto alla stesura originaria.

Per ulteriori chiarimenti in materia si rimanda integralmente a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022 qui in esame.

ART. 11 – PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERO DELLA CATEGORIA

Si ricorda che detto articolo, nella versione originaria, prevedeva che durante gli anni 2021 e 2022 fossero attivate le progressioni economiche orizzontali. Detto articolo demandava la decisione formale di attivare, per ciascun anno, l’istituto in argomento alla sottoscrizione dell’accordo economico della medesima annualità di riferimento ed a specifica regolamentazione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale e valere sulle medesime annualità.

Ora, con la sottoscrizione dell’ipotesi di modifica al CCDI 2020 – 2022 in argomento, le parti hanno inteso sostituire integralmente l’art. 11, nel testo riportato nell’ipotesi di modifica al CCDI 2020 – 2022, volta appunto a valere unicamente sull’ultima annualità di vigenza al fine di dare corso all’attivazione delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2022.

Data la proiezione di utilizzo del fondo per l’anno 2022, allegata alla presente ipotesi di modifica al contratto, quale parte integrante e sostanziale: accordo economico per l’anno 2022, si rende infatti possibile definire quanto di competenza per l’attivazione dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2022.

Attraverso la modifica dell’art. 11 del CCDI 2020 – 2022 le parti stabiliscono inoltre:

- i criteri generali di accesso alla progressione economica;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

- i criteri di valutazione della performance individuale utile ai fini della formulazione delle graduatorie finali di attribuzione della stessa;
- le modalità di riparto delle risorse di parte stabile del fondo 2022 destinate alle progressioni economiche orizzontati;
- lo svolgimento della procedura di attribuzione della progressione economica orizzontale stessa per; il tutto con espresso riferimento per il solo anno 2022.

Si rimanda integralmente, per ulteriori dettagli, a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022 e nell'accordo economico 2022 allegato all'ipotesi in esame, dando atto che l'intero impianto per addivenire all'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2022 risulta essere stato totalmente contrattato dalle parti ai sensi del vigente CCNL.

ART. 14 – CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Come già anticipato nella presente relazione le parti, attraverso la sostituzione integrale dell'art. 14 del CCDI 2020 – 2022, hanno espresso la volontà di uniformare il trattamento accessorio degli assistenti sociali addetti al servizio associato dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento ed a cui il Comune di Vigarano Mainarda aderisce.

Le parti hanno dunque contrattato di remunerare lo svolgimento delle attività, individuate dall'atto di incarico per specifiche responsabilità conferito dal Dirigente del Settore I Personale e V Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, svolte dal dipendente assunto alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, non titolare di posizione organizzativa e comandato integralmente al servizio associato in argomento presso il Comune di Cento per l'intera durata dell'incarico già conferito: dal 01/01/2022 al 31/12/2024, come meglio indicato all'art. 14 della presente ipotesi di modifica del CCDI 2020 – 2022, a cui si rimanda integralmente per ulteriori dettagli.

Il valore annuo dell'indennità per l'incarico di specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 70-quinquies del CCNL 2026 – 2018 Comparto Funzioni Locali, conferito al dipendente in parola ammonta ad Euro: 800,00.

Si rimanda integralmente per ulteriori dettagli a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022 e nell'accordo economico 2022 allegato all'ipotesi in esame.

ART. 19 – PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE IN TURNAZIONE

Le parti, al fine di dare attuazione ad espressa linea di indirizzo fornita dalla Giunta Comunale attraverso la DGC n. 96/2022, hanno concordato di sostituire integralmente l'art. 19 dell'originario CCDI 2020 – 2022 in quanto in detto articolo si dava atto che non ricorreva la fattispecie di servizi organizzati su turni presso il Comune di Vigarano Mainarda.

Data la volontà dell'Amministrazione Comunale di aderire al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese entro il corrente esercizio, le parti hanno apportato le necessarie modifiche all'interno del CCDI 2020 – 2022, al fine adottare l'orario di lavoro su turni per il Servizio di Polizia Locale, analogamente a quanto attualmente istituito anche presso i restati comuni già aderenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese e nel rispetto dell'art. 23 del CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Locali. L'accordo economico 2022 prevede inoltre di destinare al pagamento di detto istituto apposito stanziamento a valere sul fondo costituito per l'anno 2022.

Si rimanda integralmente per ulteriori dettagli a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022 e nell'accordo economico 2022 allegato all'ipotesi in esame.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

ART. 31 – TEMPISTICA EROGAZIONE EMOLUMENTI DEL SALARIO ACCESSORIO

Conseguentemente alle modifiche concordate dalle parti e sopra riportate viene adeguato l'articolo 31 la fine di renderlo conforme alle stesse.

Anche qui le parti optano per la sostituzione integrale dell'articolo per una più agevole lettura dello stesso anche se le modifiche interessano unicamente l'inserimento della nuova tipologia di compenso: specifiche responsabilità personale comandato alla gestione associata dei servizi socio assistenziali la cui tempistica di erogazione si prevede mensilmente, come stabilito nell'incarico conferito dal competente dirigente del Comune di Cento.

Si rimanda integralmente per ulteriori dettagli a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022.

A2 - illustrazione di quanto disposto dall'accordo:

L' accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022, allegato alla preintesa di modifica di CCDI 2020 – 2022 costituisce appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022 e si compone di cinque pagine.

Nella prima parte vengono richiamati: la preintesa raggiunta in relazione alla modifica del contratto decentrato triennale 2020 – 2022 (parte giuridica), volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità di vigenza: anno 2022 e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022, dettagliatamente descritta nella precedente sezione della presente relazione, gli atti di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 e riportata la tabella riepilogativa del fondo complessivamente costituito a fini conoscitivi.

Si riporta inoltre la previsione che, in considerazione delle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con DGC n. 96/2022, la voce, indicata nella tabella dimostrativa della costituzione del Fondo 2022, "*Importo totale del Fondo risorse decentrate*", potrà incrementarsi dell'ulteriore importo, di Euro: 2.788,50, pari alla quota una tantum di parte variabile del Fondo corrispondente all'incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett.b) dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 sottoscritta in data 04/08/2022, in attuazione di quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, qualora la sottoscrizione definitiva dalla suddetta ipotesi di CCNL, dell'accordo economico 2022 e delle modifiche al CCDI 2020 – 2022 avvenga entro il 31/12/2022, essendo il predetto aumento espressamente escluso dal limite del salario accessorio in relazione al comma 6 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL del 2019/2021.

Si specifica infine che, in conseguenza di quanto sopra descritto, potrà aumentare anche la voce indicata nella tabella dimostrativa della costituzione del Fondo 2022: "*Totale complessivo risorse preventivamente disponibili alla contrattazione integrativa*", del medesimo importo, con particolare riferimento alle risorse di parte variabile;

Nell'accordo le parti concordano che:

- come indicato nell'art. 3 del CCDI 2020 – 2022, parte normativa:

dato il principio di ultrattività dei contratti collettivi integrativi, come da ultimo sancito al comma 7 dell'art. 8 del CCNL 2016 – 2018 "Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza, per le parti non in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale e fatto salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto diretto.”, in quanto già contrattato;

- come indicato nella modifica al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2020 – 2022 (parte normativa), per tutto quanto non ricompreso nella modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022 (parte normativa) sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2022, come da documentazione conservata agli atti, permane pienamente vigente quanto già contrattato dalle parti in data 31/12/2020 anche per l'anno 2022;

Successivamente nell'accordo economico vengono definiti gli importi e riparti del fondo collegati alle indennità e premi previsti nell'articolato originario del contratto e non modificati a seguito della presente ipotesi, oltre che gli importi e riparti del fondo collegati ad istituti derivanti dall'ipotesi di modifica del contratto in esame.

Si evidenzia che nell'ipotesi di modifica di CCDI 2020 - 2022 in esame non vengono modificate le eventuali correlazioni e decurtazioni dei premi in presenza di ulteriori compensi attribuiti in virtù di specifiche disposizioni di legge, e pertanto resta in vigore la disciplina in materia già contrattata durante l'anno 2020.

Si riepilogano poi gli stanziamenti determinati in via preventiva a titolo di premi correlati alla performance dei dipendenti.

Anche in tale sede si specifica che l'importo indicato alla voce “Disponibilità per premi correlati alla performance” potrà incrementarsi dell'ulteriore importo, di Euro: 2.788,50, pari alla quota una tantum di parte variabile del Fondo corrispondente all'incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett.b) dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 sottoscritta in data 04/08/2022, in attuazione di quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, qualora la sottoscrizione definitiva dalla suddetta ipotesi di CCNL avvenga entro il 31/12/2022, così come concordato dalle parti;

In fine si riporta:

- la proposta di ripartizione preventiva del fondo 2022, allegata all'accordo quale parte integrante e sostanziale: allegato “**Tabella A**”;
- le conclusioni a cui giungono le parti, sottoscrivendo l'ipotesi di accordo qui in esame, circa i criteri e principi generali contenuti nella preintesa di modifica al contratto triennale prendendo atto della ripartizione delle risorse 2022.

La sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale sulla determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio in esame nella presente relazione è ovviamente subordinata alla sottoscrizione definitiva della modifica al Contratto decentrato triennale 2020/2022 di cui sopra.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

La costituzione del fondo è stata determinata, nel rispetto delle fonti normative e contrattuali, dal responsabile del Settore Finanze - Bilancio, per la parte stabile, dalla Giunta per la parte variabile, a cui si aggiunge un successivo ulteriore atto del responsabile del Settore Finanze - Bilancio di quantificazione complessiva del fondo sia di parte stabile che di parte variabile.

L'impiego e la destinazione complessiva delle risorse è il frutto della combinazione di diversi fattori quali, ad esempio:

- l'organizzazione del lavoro, di competenza esclusiva dei Responsabili di Settore;
- l'attivazione di funzioni che prevedono la corresponsione di incentivi;
- l'effettiva operatività e presenza del personale;
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la verifica della produttività;
- il verificarsi delle condizioni che determinano l'assegnazione delle indennità

Il fondo, come da ultimo costituito, attualmente è di durata annuale: anno 2022, in analogia con la durata residua del contratto triennale 2020 – 2022 a cui viene apportata ora una modifica che costituisce appendice integrativa al documento originario avente valenza sulla sola annualità 2022.

Ciò premesso il fondo complessivo delle risorse decentrate del Comune di Vigarano Mainarda per l'anno 2022, così come attualmente costituito presenta i seguenti importi:

- € **123.542,53**, assoggettati ai limiti in materia di trattamento accessorio del personale;
- € **145.658,31**, complessivamente intesi;

Le risorse disponibili complessive derivanti sia dalla parte stabile che dagli incrementi di parte variabile del fondo per l'anno 2022, per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016 - 2018, oggi ammontano ad € **81.679,86**.

L'importo complessivo del fondo viene poi riportato nell'accordo economico e nell'annessa Tabella A, nel quale si dà altresì evidenza che la quantificazione preventiva degli istituti contrattuali disciplinati nel contratto e nella sua modifica finanziati con le risorse stabili del fondo non ne esaurisce l'importo, come richiesto dalle disposizioni vigenti in materia.

Come già concordato dalle parti sin dall'anno 2020 ed ad oggi non modificato, gli importi ricompresi nella Tabella A costituiscono una quantificazione previsionale per l'anno 2022 dei singoli istituti regolati dal CCDI 2020 – 2022 e dalla presente preintesa di modifica al contratto stesso, eventuali risparmi che si verranno a determinare al termine dell'esercizio successivamente alla data di stipula del presente contratto saranno destinati totalmente al finanziamento dei premi correlati alla performance del personale, fatta eccezione per le risorse aggiuntive stanziare:

- ai sensi delle diverse fattispecie contemplate dalla Lett. c) dell'art. 67, comma 3 del CCNL 2016 – 2018;

le quali, qualora non fossero effettivamente impiegate durante il periodo di riferimento, costituiranno economia di bilancio.

Si da atto che:

- sempre in via preventiva, la somma da destinare a premi correlati alla performance dei dipendenti, da ripartire secondo i principi contenuti nel contratto collettivo decentrato così come da ultimo modificati, relativa all'anno 2022, ammonta a complessivi € **36.883,20**. All'importo sopra indicato potrà sommarsi l'ulteriore importo, di Euro: 2.788,50, pari alla quota una tantum di parte variabile del Fondo corrispondente all'incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett.b) dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 sottoscritta in data 04/08/2022, in attuazione di quanto indicato al comma 5



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

del predetto articolo, qualora la sottoscrizione definitiva dalla suddetta ipotesi di CCNL avvenga entro il 31/12/2022, così come concordato dalle parti;

- le risorse destinate a specifici istituti afferenti alle risorse variabili complessivamente previste per l'anno 2022 ammontano ad € **17.000,00**. Detto importo è totalmente destinato al finanziamento degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, essendo tale la fonte di finanziamento;

C) effetti abrogativi impliciti

L'accordo di durata annuale sulla determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio sostituisce ogni precedente accordo in materia dal 01/01/2022. Come già detto nella presente relazione in tale sede le parti non hanno ritenuto di apportare alcuna modifica al regolamento allegato al contratto triennale originario, incidente sull'utilizzo fondo e sopra descritto che pertanto viene interamente confermato. Si ricorda che il periodo di vigenza dello stesso regolamento va dalla data di sottoscrizione/approvazione definitiva fino alla stipula di un successivo contratto decentrato o regolamento, fatto salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Le modifiche al CCDI 2020 – 2022 sostituiscono ogni precedente analoga disposizione dal 01/01/2022.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni contenute nella preintesa di ulteriore modifica al contratto decentrato triennale ed accordo economico annuale si ritengono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

In particolare si ricorda che per l'erogazione della quota che residua de fondo delle risorse decentrate per l'annualità considerata, rispetto ai preventivi utilizzi denominata "*Disponibilità per premi correlati alla performance*", così come per l'attribuzione della retribuzione di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa, si applica il sistema di misurazione e valutazione delle performance attualmente vigente, approvato con DGC n. 135 del 19/12/2012.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Le modifiche apportate all'articolo n. 11 del contratto decentrato (parte giuridica), specificatamente dedicato all'istituto delle progressioni economiche, sono volte a garantire per che l'anno 2022 il riconoscimento delle stesse avverrà secondo il criterio di selettività, sulla base di apposite graduatorie che saranno stilate in applicazione dei criteri predefiniti che tengano conto delle modifiche apportate attraverso la presente ipotesi, oltre che di quanto definito nell'accordo economico.

Per l'anno 2022 i criteri di valutazione della performance individuale da considerare ai fini della formulazione delle graduatorie finali di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali sono i seguenti:

- a) "*per la procedura di attribuzione delle progressioni economiche nella categoria da attivarsi nell'anno 2022, le risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto coinciderà, per tutto il personale dipendente titolare e non di posizione*



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

organizzativa, con la **media delle valutazioni della performance individuale conseguita nel triennio 2019 – 2021;**

- b) **Le schede di valutazione della performance individuale** di ciascun dipendente, titolare e non di posizione organizzativa, utili ai fini della formulazione delle graduatorie, distinte per categorie giuridiche, di cui alla selezione in argomento coincideranno con quelle depositate agli atti d'ufficio del Servizio Personale del Comune, elaborate in virtù del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) vigente presso il Comune di Vigarano Mainarda nel triennio 2019 – 2021 approvato con DGC n. 135 del 19/12/2012. A tal proposito la misurazione della performance individuale conseguita:
- **dai dipendenti dell'ente non titolari di posizione organizzativa** si fonderà su tutti gli elementi valutativi previsti nel suddetto SMVP ad esclusione dell'elemento definito "RISULTATI CONSEGUITI", in quanto, come anche indicato all'art. 10 "Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance" del presente contratto decentrato, detto elemento valutativo costituisce la base per la misurazione della performance organizzativa dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa;
 - **dai dipendenti dell'ente titolari di posizione organizzativa** si fonderà sull'elemento di valutazione previsto dal suddetto SMVP indicato come segue: "B COMPORTAMENTO MANAGERIALE", in quanto l'ulteriore elemento valutativo indicato: "A RISULTATI", analogamente a quanto definito per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa costituisce la base per la misurazione della performance organizzativa dei dipendenti titolari di posizione organizzativa;
- c) verrà altresì valorizzata, la valutazione della performance individuale conseguita dal dipendente avente diritto a partecipare alla selezione, in virtù dei criteri generali di accesso stabiliti alla lettera A) del presente articolo, nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato (no interinale) presso il Comune di Vigarano Mainarda, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento qualificanti l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Vigarano Mainarda;
- d) saranno riparametrati i punteggi delle valutazioni effettuati con sistemi di valutazione differenti per i dipendenti provenienti da altre autonomie locali ed aventi diritto a partecipare alla presente procedura o valutati da altri enti, amministrazioni e/o aziende in virtù di rapporti di comando al 100%;
- e) nel caso di un dipendente appartenente:
- **alla Categoria D non titolare di posizione organizzativa** le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, verranno adeguatamente ponderate in modo da renderle omogenee alla scala di valutazione della performance individuale dei dipendenti appartenenti alla Categoria D titolari di posizione organizzativa;
 - **alla Categoria D incaricato in corso d'anno di posizione organizzativa** le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, verranno ponderate, come sopra indicato, per la parte di anno effettuata non oggetto di incarico di posizione organizzativa, in modo da renderle omogenee alla scala di valutazione della performance individuale dei dipendenti appartenenti alla Categoria D titolari di posizione organizzativa, a cui si sommeranno le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, per la parte di anno effettuata oggetto di incarico di posizione organizzativa. La valutazione della performance individuale relativamente ai periodi svolti come titolare e non di posizione organizzativa viene rapportata in 365/esimi o 366/esimi;
 - **alla Categoria C ed incaricato di posizione organizzativa** le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, in qualità di titolare di posizione organizzativa, come sopra definite, verranno adeguatamente ponderate in modo da renderle omogenee alla scala di valutazione della performance individuale dei dipendenti appartenenti alla Categoria C non titolari di posizione organizzativa. Nel caso di conferimento di incarico di posizione organizzativa in corso d'anno le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, verranno ponderate, come sopra indicato, per la parte di anno effettuata oggetto di incarico di posizione organizzativa, in modo da renderle omogenee alla scala di valutazione della performance individuale dei dipendenti appartenenti alla Categoria C non titolari di posizione organizzativa, a cui si sommeranno le specifiche risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite dallo stesso, come sopra definite, per la parte di anno effettuata non oggetto di incarico di posizione organizzativa. La valutazione della performance individuale relativamente ai periodi svolti come titolare e non di posizione organizzativa viene rapportata in 365/esimi o 366/esimi;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (Fe)

- f) *nel caso in cui un dipendente partecipi alla selezione, in quanto in servizio presso il Comune di Vigarano Mainarda al 01/01/2022 ma sia transitato negli organici del Comune durante il triennio oggetto di valutazione della performance individuale (triennio 2019 – 2021), saranno considerate, ai fini della formulazione delle graduatorie finali di merito, le valutazioni annuali della performance individuale ottenute presso il Comune di Vigarano Mainarda, se esistenti, indipendentemente dal periodo prestato presso l'ente. In caso di assenza delle predette valutazioni si applicherà sopra indicata la lett. d);*
- g) *il punteggio finale, utile ai fini della graduatoria di merito, sarà costituito dalla media delle risultanze delle valutazioni della performance individuale conseguite da ciascun dipendente durante il triennio 2019 – 2021, come meglio sopra indicate;”*

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto definito dalle parti nella modifica al CCDI 2022 – 2024 oltre che nell'accordo economico 2022.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Con la sottoscrizione della modifica al contratto decentrato e dell'accordo economico l'amministrazione del Comune di Vigarano Mainarda mantiene coerenza rispetto alla linea finora seguita dalla stessa, ossia una politica tesa alla premialità ed al riconoscimento delle effettive prestazioni qualificanti la produttività. Con i documenti in esame si intende confermare presso l'Ente l'utilizzo di strumenti sempre più adeguati ed innovativi dando attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 150/2009 e nei CCNL.

In particolare poiché la valutazione del personale si estrinseca nella misurazione della performance da intendersi sia come performance di ente che organizzativa ed individuale, le risorse decentrate destinate alla premialità sono finalizzate ad incentivare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale e contenuti negli atti programmatori delle performance e degli obiettivi dell'ente.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Organizzazione Risorse Umane,
Servizi Demografici e Cimiteriali Servizi alla
Persona, Sociali e Sanitari

Dott.ssa Monica Barbi
f.to digitalmente



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

PROT N. 17993/2022

Vigarano Mainarda li 11/11/2022

Al Dott. Jacopo Agostini
Revisore Unico del Comune di Vigarano Mainarda

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2020 – 2022, E DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2022, SOTTOSCRITTI DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 08/11/2022 – PROT. N. 17766/2022, E COSTITUENTE APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2020 – 2022. LA PRESENTE MODIFICA SARA' VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA': ANNO 2022 (Art. 40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001; Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012).

ISTITUTO	Relazione tecnico-finanziaria alla modifica del contratto integrativo, parte giuridica per il triennio 2020 - 2022 incidente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso: anno 2022 e all'accordo economico per l'anno 2022.
SCOPO	Documento di accompagnamento dell'ipotesi di contratto ed accordo economico di secondo livello al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.
FONTE NORMATIVA	Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA	<p>Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”</p> <p>Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012):</p> <p>Parte I.3: “Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo.</p> <p>Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>contratti integrativi normativi</u> (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);

- *contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;*
- *contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.”*

MODALITA' REDAZIONE	DI Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/
COMPETENZA	Responsabile del Settore Finanze - Bilancio
AUTORE	Alessandra Campagnoli



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PREMESSA

La presente Relazione Tecnico - Finanziaria:

- viene stilata a corredo dei seguenti documenti:
- ipotesi di modifica del contratto integrativo decentrato triennale 2020 - 2022 (parte giuridica), sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 08/11/2022, come da prot. n.17766/2022. Detta modifica sarà volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità di vigenza dello stesso CCDI: annualità 2022 e costituirà appendice integrativa al CCDI 2020 - 2022;
- ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 (parte economica), allegato parte integrante alla modifica di CCDI sopra indicata. Anche la parte economica per l'anno 2022 costituirà appendice integrativa al contratto originario avente durata triennale, come avvenuto nel corso dell'anno 2021 in riferimento alla sottoscrizione dell'accordo economico 2021;
 - per le parti normative dei documenti suesposti assevera l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale;
 - per le parti prettamente economiche dei documenti sopra indicati individua e quantifica i costi di personale da esse discendenti, tenuto conto di quanto precedentemente contrattato dalle parti, in occasione della sottoscrizione del CCDI 2020 – 2022 originario e non modificato dalla preintesa qui in esame, che pertanto resta pienamente vigente anche per l'anno 2022, come concordato dalle parti, attestandone la compatibilità e sostenibilità degli stessi nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio e la corrispondenza con il fondo delle risorse decentrate 2022 attualmente costituito;
 - si coniuga con quanto già riportato nella Relazione Tecnico – Finanziaria, di cui al prot.: 16924/2022, appositamente stilata quale documento di accompagnamento alla determina di costituzione del fondo delle risorse decentrate 2022, al fine dell'ottenimento della certificazione del fondo stesso da parte dell'Organo di Revisione dell'ente, rilasciata nello specifico con Verbale del 22/10/2022;

L'ipotesi di modifica al contratto integrativo decentrato, parte giuridica, valevole per il triennio 2020/2022, in esame, avente valenza per la sola annualità 2022, è volta a porre modifiche ad alcuni degli articoli del CCDI succitato lasciando pienamente vigente, anche per l'anno 2022, quanto già precedentemente contrattato dalle parti ed non modificato dall'ipotesi in esame.

Nella sostanza le parti mirano a modificare i seguenti articoli tutti afferenti al Titolo III - Risorse decentrate e trattamento economico del personale:

1) ART. 10 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE

Le parti, nell'ipotesi in esame, hanno espressamente previsto che, dato che con Delibera n. 96/2022 la Giunta Comunale ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 04/08/2022, l'art. 10, del CCDI 2020 – 2022, venga sostituito integralmente nel testo ricompreso nell'ipotesi in esame, al fine di rendere detta previsione



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

coerente con quanto riportato al punto 3) – Riparto della quota definita “Disponibilità per premi correlati alla performance”.

Si evidenzia che in applicazione del comma 5 dell’art. 79 dell’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 04/08/2022 il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022 di parte variabile del Comune di Vigarano Mainarda, potrà essere incrementato dell’importo una tantum quantificato ad oggi in Euro: 2.788,50, corrispondente all’incremento per l’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1 lett. b) del predetto art. 79.

Le parti, come indicato dalla Giunta Comunale con DGC n. 96/2022, hanno stabilito che il possibile incremento del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022, in attuazione del comma 5 dell’art. 79 dell’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali del 04/08/2022, venga destinato totalmente ai premi correlati alla performance del personale dipendente, da suddividersi secondo gli utilizzi previsti dall’art. 68, comma 2 lett. a) e b) e come espressamente concordato dalle parti nell’art. 10 dell’ipotesi in esame e che sia soggetto alle sotto riportate ulteriori condizioni:

- che il CCNL 2019 – 2021 venga sottoscritto entro l’anno 2022;
- che l’effettiva erogazione agli aventi diritto avverrà al termine dell’esercizio in sede di riparto dei premi correlati alla performance;
- che sono fatte salve eventuali rideterminazioni di detto incremento qualora intervengano, successivamente alla sottoscrizione del CCDI, istruzioni difformi a quelle ad oggi note all’ente in materia di determinazione dell’incremento stesso;
- che qualora l’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 non venga sottoscritta entro il corrente anno non si darà corso all’incremento sopra indicato;
- che in ogni caso, l’incremento sopra indicato è subordinato alla sottoscrizione definitiva dell’accordo economico e modifica del CCDI 2020 – 2022 entro l’anno 2022;

Oltre a quanto sopra descritto l’art. 10 non riporta altre significative modifiche rispetto alla stesura originaria.

Per ulteriori chiarimenti in materia si rimanda integralmente a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022 qui in esame.

2) ART. 11 – PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERO DELLA CATEGORIA

Detto articolo, nella versione originaria, prevedeva che durante gli anni 2021 e 2022 fossero attivate le progressioni economiche orizzontali. L’articolo demandava la decisione formale di attivare, per ciascun anno, l’istituto in argomento alla sottoscrizione dell’accordo economico della medesima annualità di riferimento ed a specifica regolamentazione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale e valere sulle medesime annualità.

Ora, con la sottoscrizione dell’ipotesi di modifica al CCDI 2020 – 2022 in argomento, le parti hanno inteso sostituire integralmente l’art. 11, nel testo riportato nell’ipotesi di modifica al CCDI 2020 – 2022, volta appunto a valere unicamente sull’ultima annualità di vigenza al fine di dare corso all’attivazione delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2022.

Data la proiezione di utilizzo del fondo per l’anno 2022, allegata alla presente ipotesi di modifica al contratto, quale parte integrante e sostanziale: accordo economico per l’anno 2022, si rende infatti possibile definire quanto di competenza per l’attivazione dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2022.

Attraverso la modifica dell’art. 11 del CCDI 2020 – 2022 le parti stabiliscono inoltre:



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

- i criteri generali di accesso alla progressione economica;
- i criteri di valutazione della performance individuale utile ai fini della formulazione delle graduatorie finali di attribuzione della stessa;
- le modalità di riparto delle risorse di parte stabile del fondo 2022 destinate alle progressioni economiche orizzontate;
- lo svolgimento della procedura di attribuzione della progressione economica orizzontale stessa per; il tutto con espresso riferimento per il solo anno 2022.

Si rimanda integralmente, per ulteriori dettagli, a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022 e nell'accordo economico 2022 allegato all'ipotesi in esame, dando atto che l'intero impianto per addivenire all'attribuzione delle progressioni economiche all'interno della categoria per l'anno 2022 risulta essere stato totalmente contrattato dalle parti ai sensi del vigente CCNL.

3) ART. 14 – CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Le parti, attraverso la sostituzione integrale dell'art. 14 del CCDI 2020 – 2022, hanno espresso la volontà di uniformare il trattamento accessorio degli assistenti sociali addetti al servizio associato dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento ed a cui il Comune di Vigarano Mainarda aderisce.

Le parti hanno dunque contrattato di remunerare lo svolgimento delle attività, individuate dall'atto di incarico per specifiche responsabilità conferito dal Dirigente del Settore I Personale e V Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, svolte dal dipendente assunto alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, non titolare di posizione organizzativa e comandato integralmente al servizio associato in argomento presso il Comune di Cento per l'intera durata dell'incarico già conferito: dal 01/01/2022 al 31/12/2024, come meglio indicato all'art. 14 della presente ipotesi di modifica del CCDI 2020 – 2022, a cui si rimanda integralmente per ulteriori dettagli.

Il valore annuo dell'indennità per l'incarico di specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 70-quinquies del CCNL 2026 – 2018 Comparto Funzioni Locali, conferito al dipendente in parola ammonta ad Euro: 800,00.

Si rimanda integralmente per ulteriori dettagli a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022 e nell'accordo economico 2022 allegato all'ipotesi in esame.

4) ART. 19 – PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE IN TURNAZIONE

Le parti, al fine di dare attuazione ad espressa linea di indirizzo fornita dalla Giunta Comunale attraverso la DGC n. 96/2022, hanno concordato di sostituire integralmente l'art. 19 dell'originario CCDI 2020 – 2022 in quanto in detto articolo si dava atto che non ricorreva la fattispecie di servizi organizzati su turni presso il Comune di Vigarano Mainarda.

Data la volontà dell'Amministrazione Comunale di aderire al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese entro il corrente esercizio, le parti hanno apportato le necessarie modifiche all'interno del CCDI 2020 – 2022, al fine adottare l'orario di lavoro su turni per il Servizio di Polizia Locale, analogamente a quanto attualmente istituito anche presso i restati comuni già aderenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese e nel rispetto dell'art. 23 del CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Locali. L'accordo economico 2022 prevede inoltre di destinare al pagamento di detto istituto apposito stanziamento a valere sul fondo costituito per l'anno 2022.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Si rimanda integralmente per ulteriori dettagli a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022 e nell'accordo economico 2022 allegato all'ipotesi in esame.

5) ART. 31 – TEMPISTICA EROGAZIONE EMOLUMENTI DEL SALARIO ACCESSORIO

Conseguentemente alle modifiche concordate dalle parti e sopra riportate viene adeguato l'articolo 31 la fine di renderlo conforme alle stesse.

Anche qui le parti optano per la sostituzione integrale dell'articolo per una più agevole lettura dello stesso anche se le modifiche interessano unicamente l'inserimento della nuova tipologia di compenso: specifiche responsabilità personale comandato alla gestione associata dei servizi socio assistenziali la cui tempistica di erogazione si prevede mensilmente, come stabilito nell'incarico conferito dal competente dirigente del Comune di Cento.

Si rimanda integralmente per ulteriori dettagli a quanto debitamente riportato nella modifica di CCDI 2020 – 2022.

Il valore economico, di tutto quanto previsto nell'ipotesi di modifica al contratto integrativo decentrato oltre che discendente dall'unico regolamento vigente presso l'ente incidente sull'utilizzo del fondo, viene riportato nell'ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 che tiene altresì debitamente conto di tutto quanto non ulteriormente modificato nel contratto integrativo decentrato 2020 –2022 e pertanto pienamente vigente anche per l'anno 2022.

La costituzione e la quantificazione della consistenza del fondo per il salario accessorio viene effettuata tenendo conto dell'importo unico consolidato del fondo anno 2017 di parte stabile e degli incrementi apportati alla parte stabile e variabile del fondo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del CCNL 2016 - 2018.

Vengono altresì imputate alla parte stabile le decurtazioni "storicizzate" del fondo a seguito:

- della riduzione operata nel 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, di importo pari ad **Euro: 5.836,00;**
- della riduzione della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, applicata nel 2014 ed acquisita in parte stabile ai sensi della Circolare n. 13/2016 della RgS di importo pari ad **Euro: 745,00;**

così come dettagliatamente riportato nel prospetto sotto esposto di quantificazione delle risorse costituenti il fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2022 del Comune di Vigarano Mainarda, in quanto già certificate in precedenza dagli organi di revisione e discendenti da principi e modalità di calcolo previsti dal: comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, comma 456, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e dal comma 236, dell'art. 1 della L. 208/2015;., all'epoca vigenti.

La definizione dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il salario accessorio, che sarà quantificata a chiusura dell'esercizio, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, dovrà tenere conto del limite come disciplinato dall'art.23 comma 2 D.Lgs.75/2017.

I documenti fondamentali per la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 sono:



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

- Determina n. 408 del 20/10/2022, con la quale si è provveduto a costituire il fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022, ai sensi dell'art 67, co. 1 e 2 del CCNL 2016 – 2018 comparto Funzioni Locali;
- Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 21/10/2022, dettante fra le altre cose le seguenti linee di indirizzo:
 - dare applicazione, a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali e specificatamente in detti termini: qualora il CCNL 2019 – 2021 venga sottoscritto entro l'anno 2022, in applicazione del comma 5 dell'art. 79, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 di parte variabile del Comune di Vigarano Mainarda, venga incrementato dell'importo una tantum quantificata ad oggi in **Euro: 2.788,50**, corrispondente all'incremento per l'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1 lett. b) del predetto art. 79, come sopra indicato;
 - stabilire in sede di contrattazione decentrata che detto incremento, vista la natura variabile dello stesso, andrà ad aumentare l'importo del Fondo che residua, rispetto alla quantificazione preventiva degli utilizzi previsti, destinato alla remunerazione dei premi correlati alla performance dei dipendenti, da ripartirsi nel rispetto di quanto disciplinato nel CCDI ed accordo economico, senza necessità di ulteriori accordi e che l'effettiva erogazione agli aventi diritto avverrà al termine dell'esercizio in sede di riparto dei premi correlati alla performance;
 - stabilire che sono fatte salve eventuali rideterminazioni di detto incremento qualora intervengano, successivamente alla sottoscrizione del CCDI, istruzioni difformi a quelle ad oggi note all'ente in materia di determinazione dell'incremento stesso;
 - stabilire inoltre che qualora l'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 non venga sottoscritta entro il corrente anno non si darà corso all'incremento sopra indicato;
 - subordinare, in ogni caso, l'incremento sopra indicato alla sottoscrizione definitiva dell'accordo economico e/o modifica del CCDI 2020 – 2022 entro l'anno 2022;
 - provvedere, stante la volontà dell'Amministrazione Comunale di aderire al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese entro il corrente esercizio, ad apportare le necessarie modifiche all'interno del CCDI 2020 – 2022, al fine adottare l'orario di lavoro su turni per il Servizio di Polizia Locale, analogamente a quanto attualmente istituito anche presso i restati comuni già aderenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese e nel rispetto dell'art. 23 del CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Locali, prevedendo inoltre di destinare al pagamento di detto istituto apposito stanziamento all'interno dell'accordo economico da sottoscrivere per l'anno 2022;
 - utilizzare **le risorse decentrate stabili**, al netto delle quote di destinazione fisse, per il pagamento delle indennità di turno, reperibilità, compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale, per il finanziamento delle varie indennità contrattualmente previste, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, in coerenza con il CCDI 2020 – 2022, sottoscritto in data 31/12/2020 dalla delegazione trattante tenuto conto delle modifiche che saranno poste in essere in sede di contrattazione integrativa per l'anno 2022;
 - utilizzare **le risorse di parte variabile ed le economie di parte stabile di anni precedenti**, per il finanziamento delle varie indennità contrattualmente previste, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, in coerenza con il CCDI 2020 – 2022, sottoscritto in data 31/12/2020 dalla delegazione trattante tenuto conto delle modifiche che saranno poste in essere in sede di contrattazione integrativa per l'anno 2022;
 - che le risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano della performance per il periodo 2022, approvato con deliberazione G.C. n. 78 del 06/09/2022, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

della performance vigenti e nel CCDI 2020 – 2022 e s.m.i;

- di erogare i compensi e le indennità contrattualmente previste sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte in forza di atti amministrativi formalmente adottati;
- di destinare, nell'ambito del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2022, oltre alle altre quote previste dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018, le seguenti risorse aggiuntive variabili, come di seguito indicato:
 - **Euro 10.291,43** ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, da definirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa, per il finanziamento delle varie indennità contrattualmente previste e/o per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da realizzare nel corso del 2022, come previsto nel piano della performance;
 - **Euro 17.000,00** ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 28.5.2018 prevista da disposizioni di legge per incentivi – incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs: 50/2016;
 - **Euro 14,55**, ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. d) da definirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa, per il finanziamento delle varie indennità contrattualmente previste e/o per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da realizzare nel corso del 2022, come previsto nel piano della performance;
- Determina n. 412 del 21/10/2022 di presa d'atto della DGC n. 96/2022 e quindi riepilogativa del fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2022.

Modulo 1 – La costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 per la contrattazione integrativa

Come già indicato attraverso la redazione della Relazione Tecnico – Finanziaria di cui al prot. num.: 16924/2022, necessaria ai fini dell'ottenimento della certificazione del fondo, per l'anno 2022 il presente Modulo, così come le singole sezioni dello stesso previste dalla Circolare del MEF n. 25/2012, risulta già ampiamente completato.

Si ritiene comunque di riportare quanto già descritto nella precedente Relazione Tecnico – Finanziaria viste le ulteriori finalità a cui è teso il presente documento, integrando con ulteriori elementi, qualora ritenuti utili, per una migliore comprensione da parte degli utilizzatori della presente Relazione.

Il fondo risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni del CCNL 2016 – 2018, del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, è stato costituito con i seguenti atti:

A) propria Determina n. 408 del 21/10/2022 avente ad oggetto “*COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA*”;

B) Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 20/10/2022, esecutiva, avente ad oggetto “*INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'ANNO 2022, QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER LE*



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 E DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DISPONIBILI.”;

c) ulteriore propria Determina n. 412 del 21/10/2022 avente ad oggetto: “PRESA D’ATTO DELLA DGC N. 96 DEL 20/10/2022 E COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2022 PER IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, AI SENSI DELL’ART. 67 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.”;

In data 22/10/2022 il Revisore Unico dei Conti del Comune di Vigarano Mainarda ha fatto pervenire la competente certificazione del fondo come costituito attraverso gli atti sopra riportati.

Si riportano i seguenti importi in sintesi:

DESCRIZIONE	IMPORTO anno 2022
Risorse stabili	118.352,33
Risorse variabili	27.305,98
Totale risorse	145.658,31
Risorse straordinarie:	-

Come già anticipato la Giunta Comunale, con DGC n.96/2022, al fine di non gravare il bilancio di previsione dell’anno 2023, sul quale decorreranno gli ulteriori incrementi previsti dal futuro CCNL e verifica la disponibilità sui competenti capitoli del bilancio 2022 ha dettato quale linea di indirizzo, quella di:

- dare applicazione, a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 79 dell’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali e specificatamente in detti termini: qualora il CCNL 2019 – 2021 venga sottoscritto entro l’anno 2022, in applicazione del comma 5 dell’art. 79, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022 di parte variabile del Comune di Vigarano Mainarda, venga incrementato dell’importo una tantum quantificata ad oggi in Euro: 2.788,50, corrispondente all’incremento per l’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1 lett. b) del predetto art. 79;

fermo restando fra le altre cose inoltre che:

- sono fatte salve eventuali rideterminazioni di detto incremento qualora intervengano, successivamente alla sottoscrizione del CCDI, istruzioni difformi a quelle ad oggi note all’ente in materia di determinazione dell’incremento stesso;
- qualora l’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 non venga sottoscritta entro il corrente anno non si darà corso all’incremento sopra indicato;
- in ogni caso, l’incremento sopra indicato resta subordinato alla sottoscrizione definitiva dell’accordo economico e/o modifica del CCDI 2020 - 2022 entro l’anno 2022;

Per tanto il totale delle risorse di parte variabile e di conseguenze il totale generale del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022 potrebbe incrementarsi di ulteriori € 2.788,50, in virtù di quanto sopra indicato.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 79 dell’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 Comparto Funzioni Locali si specifica che detto incremento del fondo in argomento non rileva ai fini del rispetto del limite del salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Gli atti succitati di costituzione del fondo 2022 evidenziano che risultano rispettate le disposizioni previste dall'art. 67 del CCNL 2016 – 2018 ed il limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 in materia di trattamento accessorio del personale degli enti locali, come sarà di seguito dimostrato.

Negli atti di costituzione del fondo 2022, sopra indicati, si rileva che l'attuale costituzione del fondo non ha necessitato dell'incremento previsto dalla recente disposizione contenuta nell'art. 33 del D.L. 34/2019 cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, dato l'ente nell'anno 2022 non prevede aumenti di organico rispetto al 31/12/2018.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda integralmente agli atti di costituzione del fondo 2022 sopra indicati oltre che a quanto già riportato nella Relazione Tecnico – Finanziaria di cui al prot. 16924/2022

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Per quanto riguarda la costituzione del fondo di parte stabile dell'anno 2022 si dà atto che si è provveduto:

- ad applicare al contesto del Comune di Vigarano Mainarda la disciplina prevista in materia e contenuta nell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016 – 2018 di comparto;
 - a confermare gli importi, già precedentemente quantificati in occasione delle costituzioni dei fondi delle pregresse annualità, a titolo di:
 - unico importo consolidato, ai sensi dell'art. 67, comma 1;
 - incrementi da apportarsi, ai sensi del comma 2, Lett. a) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato, a valere dall'anno 2019, di importo annuo pari a 83,20 € a dipendente in servizio presso l'ente alla data del 31/12/2015;
 - incrementi da apportarsi, ai sensi del comma 2, Lett. b) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato;
 - a quantificare gli incrementi da apportarsi ai sensi del comma 2, Lett. c) dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, all'unico importo consolidato, per l'anno 2022, in virtù delle cessazioni, verificatesi negli anni precedenti;
 - a confermare la storicizzazione delle decurtazioni già apportate in precedenza alla parte stabile del fondo a seguito:
 - della riduzione operata nel 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, di importo pari ad **Euro: 5.836,00**;
 - della riduzione della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, applicata nel 2014 ed acquisita in parte stabile ai sensi della Circolare n. 13/2016 della RgS di importo pari ad **Euro: 745,00**;
- così come dettagliatamente riportato nel prospetto sotto esposto di quantificazione delle risorse costituenti il fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2022 del Comune di Vigarano Mainarda, in quanto già certificate in precedenza dagli organi di revisione e discendenti da principi e modalità di calcolo previsti dal: comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, comma 456, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e dal comma 236, dell'art. 1 della L. 208/2015;

Inoltre, nel corso dell'approvazione della parte stabile del fondo per l'anno 2022 si è:

1. verificato l'importo complessivamente ad oggi destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2022, al fine di quantificare l'importo massimo, che potrà essere



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

- posto ad incremento del fondo delle risorse decentrate, per la rispettiva annualità, fermo restando la preventiva delibera di Giunta Comunale di autorizzazione ad operare l'incremento stesso ed il rispetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 3 del CCNL 2016 – 2018, in virtù della verifica del rispetto del limite, previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, tenendo a tal fine conto:
- come già fatto in precedenza, delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolari n. 18/2018, n. 15/2019, n. 16/2020 in occasione della rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del personale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
 - delle ulteriori innovative indicazioni, fornite sempre dalla Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 25/2022, relative alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2021, che modificano in parte quanto riportato nella precedente Circolare RGS n. 18/2021, relativa alla rilevazione dei dati attinenti al Conto annuale del personale per l'anno 2020. Attraverso detta ultima circolare la RGS, laddove intende fornire le istruzioni agli enti, privi di dirigenza, da seguire in merito alla quantificazione del salario accessorio previsto dall'amministrazione prevede, per l'anno 2021, la conferma della compilazione di n. 2 Tabelle 15 e di altrettante schede SICI; di cui una Tab. 15 ed una scheda SICI volte a monitorare il totale trattamento accessorio corrisposto al Segretario Comunale, rideterminando, rispetto a quanto definito per l'anno 2020, le poste che concorrono a detta quantificazione e che di riflesso rientrano nel limite del salario accessorio previsto per l'anno 2016. Ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite la RGS prevede che la verifica vada intesa sia per singola macrocategoria che per *“l'amministrazione nel suo complesso”*. La Circolare RGS n. 25/2022 prevede inoltre che in caso di presa di servizio o di cessazione della figura del Segretario Comunale in corso d'anno gli importi da considerarsi salario accessorio devono essere ricalibrati per tutta la predetta annualità, data l'obbligatorietà della figura in argomento;
 - che gli incrementi al fondo risorse decentrate discendenti dall'applicazione del comma 2, Lett. a) e b), dell'art. 67 sono esclusi dal limite generale del trattamento economico accessorio del personale, previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, come sancito sia dalla Corte dei Conti sezione Riunite n. 6/2018, sezione Autonomie n. 19/2018 e dal D.L. 135/2018 art. 11, convertito in L. 12/2019;
 - che in riferimento alle voci di salario accessorio, di pertinenza dell'ente, ricomprese nella macro categoria Segretario Comunale, sottoposte al limite di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, la RGS nella Circolare n. 25/2022, oggi ritiene espressamente esclusi unicamente gli incrementi sulla retribuzione di posizione e galleggiamento, che discendono dall'art. 107 co. 1, e co.2 del CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 17/12/2020, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 12/2019 che recita: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”* ;
 - del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale incaricato di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e risultato) ed al personale assunto ai sensi dell'art.90 del Tuel;
 - del fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente;
2. quantificato preventivamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, le risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per l'anno di riferimento, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determinare, sempre in via preventiva,



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, per l'anno 2022.

e per tanto l'importo complessivo delle risorse decentrate di parte stabile destinate al trattamento accessorio del personale del Comune di Vigarano Mainarda per l'anno 2022 risulta dell'importo di seguito indicato:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità:

Costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016 - 2018		
PARTE STABILE		
		ANNO 2022
CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 1	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	116.692,00
	RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	
	€ 83,20 X CIASCUNA UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 -ART. 67, COMMA 2, LET. A) CCNL 21/05/2018	0,00
CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera C	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2018	908,01
	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2019	838,89
	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2020	1.204,06
	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CESSATI FINO AL 31/12/2021	174,59
CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera D	RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001	0,00
CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera E	Oneri trattamento economico accessorio personale trasferito (anche nell'ambito di processi associativi, di delega e/o di trasferimento di funzioni)	0,00
CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera G	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario	0,00
CCNL 21/05/2018 - Articolo 67, comma 2, lettera H	Risorse stanziati dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	0,00
	DECURTAZIONI	
	Riduzione parte stabile ai sensi art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 operata nel 2014	5.836,00
	Riduzione parte variabile ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014 - acquisita in parte stabile Circ. 13/2016 RGS	745,00
	TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	113.236,55
	RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	ANNO 2022
	INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA 5	2.745,60
	DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.370,18
	RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA A+B)	5.115,78
	TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2022	118.352,33

Per quanto attiene al dettaglio delle modalità di calcolo e delle considerazioni effettuate in merito alla quantificazione alle risorse stabili si rimanda integralmente a quanto descritto nelle proprie Determine n. 408/2022 e n. 412/2022.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

La Determina n. 408/2021 riporta inoltre, come già detto, la quantificazione preventiva, operata ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per l'annualità di riferimento, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determina, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

Determinazione PREVENTIVA delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2022 dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018	
	ANNO 2022
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018	44.983,26
2) Indennità di comparto, Art. 33, comma 4 Lett. b) e C) CCNL 22/01/2004	15.326,07
3) Indennità personale educativo asili nido (art.31,co.7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)	-
4) Altre indennità - Assegni riassorbibili	3.669,12
TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	63.978,45
TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022 - COMMA 2 ART. 68 CCNL	54.373,88

pertanto le risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa, per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, risultano ad oggi ammontanti ad **Euro: 54.373,88**, confermati con la Determina n. 412/2022 di costituzione complessiva del fondo risorse decentrate 2022

Sezione II – Risorse variabili

La costituzione del fondo risorse decentrate per quanto riguarda la parte variabile per l'anno 2022, come già detto tiene conto delle linee di indirizzo contenute nella DGC n. 96/2022 e pertanto la Responsabile è stata autorizzata ad incrementare, come si evince dalla Determina n. 412/2022, il fondo 2022 come di seguito esposto:



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Quantificazione delle risorse decentrate di parte variabile per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del CCNL 2016 - 2019	
ART. 67 COMMA 3	
PARTE VARIABILE	
	ANNO 2022
PARTE VARIABILI SOGGETTA AL LIMITE	
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
SPONSOR.NI NUOVE CONVE.NI ACC. COLLABORAZIONI, ECC. - ART. 43 L.449/1997 -ART. A)SE ATTIVITA' ORDINRIAMENTO RESI	0,00
RISAPRMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART- 67 COMMA 3 LETTERA B)	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DAL D.LGS. 165/2001	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) -	0,00
FRAZIONI DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) CESSATI ANNO 2021	14,55
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	0,00
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G	0,00
67 COMMA 3 LETTERA H) - MONTE SALARI MASSIMO 1,2% DEL MONTE SALARI 1997	10.291,43
OBIETTIVI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	0,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017 - ANNO 2022	10.305,98
* si deve completare la tabella a seguito di contrattazione x le singole voci	
	ANNO 2022
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLI PROVENIENTI DA PARTE STABILE 8 ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	0,00
SPONSOR.NI NUOVE CONVE.NI ACC. COLLABORAZIONI, ECC. - ART. 43 L.449/1997 -ART. A)SE ATTIVITA' ORDINRIAMENTO RESI	0,00
RISAPRMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART- 67 COMMA 3 LETTERA B) - CORTE DEI CONTI SEZ. AUTONOMIE N. 34/2016	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D. LGS. 163/2006	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	17.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D. LGS. 165/2001	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI IMU E TARI	0,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - COMPENSI ISTAT	0,00
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMM A3 LETTERA J)	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017 ANNO 2022	17.000,00
	ANNO 2022
TOTALE FONDO PARTE VARIABILE ANNO 2022	27.305,98
DI CUI:	
SOGGETTE A LIMITE	10.305,98
NON SOGGETTE AL LIMITE	17.000,00

Si specifica che la voce “Totale risorse variabili escluse dal limite art. 23, comma 2 D.lgs. 75/2017 anno 2022”, potrà incrementarsi, dell’ulteriore importo, di Euro: 2.788,50, pari alla quota una tantum di parte variabile del Fondo corrispondente all’incremento previsto dall’art. 79, comma 1 lett.b) dell’ipotesi di CCNL 2019 – 2021 sottoscritta in data 04/08/2022, in attuazione di quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, qualora la sottoscrizione definitiva dalla suddetta ipotesi di CCNL, dell’accordo economico 2022 e delle modifiche al CCDI 2020 – 2022 avvenga entro il 31/12/2022. Di conseguenza risulterà aumentata, di pari importo, anche la voce “Totale Fondo parte variabile anno 2022”;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Come indicato nella Determina n.412/2022 il Comune di Vigarano Mainarda ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 27 del 21/06/2022 nella quale si dà atto del rispetto, da parte del Comune, degli obiettivi di finanza pubblica, del vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2021 e degli ulteriori parametri previsti che consentono di incrementare il fondo delle risorse decentrate;

L'incremento della parte variabile del fondo per l'anno 2022, disposta con Determina n. 412/2022 è dunque legittima.

Le risorse stanziare nella parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3, Lett. C) - Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 (dal 2018) saranno destinate alla remunerazione dei compensi incentivanti destinati al personale debitamente individuato e liquidate con apposito atto in applicazione dei criteri definiti nell'apposito regolamento ad oggi vigente in materia che non viene modificato dalla presente ipotesi di modifica al CCDI 2020 – 2022, al quale era allegato. A chiusura dell'esercizio si quantificheranno esattamente le somme corrisposte agli aventi diritto seguendo i principi sopra indicati. L'incremento sarà quantificato comprensivo degli oneri, con apposito atto.

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

In merito alle decurtazioni del fondo per le risorse decentrate si dà atto che si è confermata la storicizzazione delle decurtazioni già apportate in precedenza alla parte stabile del fondo a seguito:

- della riduzione operata nel 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, di importo pari ad **Euro: 5.836,00**;
- della riduzione della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, applicata nel 2014 ed acquisita in parte stabile ai sensi della Circolare n. 13/2016 della RgS di importo pari ad **Euro: 745,00**;

così come dettagliatamente riportato nel prospetto di quantificazione delle risorse costituenti il fondo decentrato di parte stabile per l'anno 2022 del Comune di Vigarano Mainarda, in quanto già certificate in precedenza dagli organi di revisione e discendenti da principi e modalità di calcolo previsti dal: comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30/7/2010, comma 456, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e dal comma 236, dell'art. 1 della L. 208/2015;

Si dà inoltre atto che, come riportato nella Determina n. 412/2022, risulta ad oggi in vigore la disciplina, in materia di incremento del trattamento economico accessorio, istituita attraverso l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. n. 58/2019.

Al riguardo:

- il DPCM del 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, contenuta all'interno dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, stabilisce che:
 - la decorrenza delle disposizioni in esso contenute e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
 - il limite al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lg. 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

- in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- l'ulteriore circolare esplicativa del suddetto DPCM del Ministero dell'Interno DM, del 13/05/2020, pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020, conferma quanto sopra indicato.
- le note della RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021 le quali, a fronte di richieste di chiarimenti, illustrano l'idonea procedura applicativa che i comuni devono seguire per dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. 34/2019;

Per il Comune di Vigarano Mainarda, la nuova disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 determina, come già indicato, nella presente relazione, le seguenti grandezze:

1. **FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2018** come certificato dei revisori e trasmesso in sede di Tabella 15 del Conto Annuale 2018, depurato delle poste che non rilevano ai fini della verifica del limite in esame, come segue:

A - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018				B - RISORSE A BILANCIO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018			
AL NETTO DI PARTI NON SOGGETTA AL LIMITE							
PARTE STABILE		113.389,00		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		59.018,64	
PARTE VARIABILE		18.290,00		RISULTATO		8.852,80	
- P.TE STABILE FUORI LIMITE	-	2.370,00					
- P.TE VARIAB. FUORI LIMITE	-	1.087,00					
			128.222,00				67.871,44
C - TOTALE A+B F.DO RISORSE DECENTRATE + F.DO P.O. 2018:							196.093,44

2. **PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018** destinatario del fondo, ricomprensivo a tal fine il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, riproporzionato, comandato e distaccato che accede al predetto fondo ed escludendo il personale in servizio comandato o che in ogni caso non accede allo stesso, da cui risulta quanto segue:

- **N. DIPENDENTI TOTALI IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE AL 31/12/2018 – (D): 33**, di cui a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018: **28**

3. **VALORE MEDIO PRO-CAPITE**, riferito all'anno 2018:

- **VALORE MEDIO PROCAPITE ANNO 2018 (C/D): Euro: 5.942,23**
così come ripartito:

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018		128.222,00	3.885,52
RISORSE A BILANCIO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018		67.871,44	2.056,71
TOTALE GENERALE:			5.942,23

Come previsto dalle note RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021, ai fini della verifica del possibile incremento del limite iniziale, a fronte di aumenti di personale in servizio per l'anno



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

2022 rispetto all'anno 2018, si è proceduto alla verifica dell'attuale dotazione organica, come da programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2022– 2024, approvata con DGC n. 37 del 06/05/2022, utilizzando il sistema dei cedolini stipendiali da erogarsi nell'anno di riferimento al personale che accede ai fondi, analogamente a quanto avviene in sede di elaborazione della Tabella 12 del conto annuale.

Dal suddetto calcolo deriva un preventivo numero complessivo di cedolini erogati per l'anno 2022 pari a 348 che diviso per 12 mensilità determina una presenza in servizio prevista per l'anno 2022 pari a n.29 dipendenti, dunque inferiore ai 33 dell'anno 2018.

Sono stati inoltre quantificati preventivamente i dipendenti a tempo indeterminato previsti per l'anno 2022, pari a sempre n. 29 di cui n. 1 unità derivante da procedura di stabilizzazione, effettuata nell'anno 2021, di personale assunto a tempo determinato ed in servizio al 31/12/2018. Come sancito dalla RGS le unità di personale risultati al 31/12/2018 assunte a tempo determinato e poi stabilizzate non devono essere conteggiate ai fini dell'incremento reale di organico. Pertanto il numero effettivo di personale a tempo indeterminato, depurato dell'unità assunta mediante procedura di stabilizzazione, risulta essere pari a n. 28 analogamente a quanto registrato nell'anno 2018. Solo un effettivo incremento dei dipendenti a tempo indeterminato legittima l'ente all'incremento del limite iniziale e di riflesso dei fondi per la contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative.

Per l'anno 2022 a preventivo per l'ente non si determina la situazione prevista dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e pertanto non si prevede alcun incremento del limite iniziale del salario accessorio così come dei suddetti fondi, fermo restando che dovrà essere operata analoga verifica a consuntivo.

Infine nella Determina n. 412/2022 si è dato atto delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 80/2021, in materia di superamento dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, da attuarsi secondo criteri e modalità che saranno definiti nell'ambito dei CCNL e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;

Al riguardo la Legge di Bilancio 2022 al comma 604 dell'art. 1, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 3, co. 2 del D.L. 80/2021, ha previsto che le risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale (che dovrebbe essere pari allo 0,22%) e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore;

Al momento quindi, per la concreta attuazione di questa disposizione, occorre attendere il CCNL 2019-2021.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Tenuto conto di quanto sopra riportato, dato che la normativa definente le risorse decentrate, così come disciplinate dal nuovo CCNL 2016 – 2018, si considera in forte evoluzione, si è stabilito nella Determina n.412/2022 che in caso di istruzioni ulteriori o difformi da parte degli organismi deputati (discendenti anche dalla sottoscrizione del CCNL 2019 – 2021) o in caso di fatti gestionali connessi alla gestione delle risorse umane incidenti sulla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, l'Ente provvederà ad una nuova quantificazione, recependo le eventuali modifiche;

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

La costituzione complessiva del fondo risorse decentrate, tenuto conto di quanto sopra descritto nelle sezioni precedenti, per l'anno 2022, risulta pertanto essere la seguente:

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 - 2018	
	ANNO 2022
Fondo risorse decentrate di parte stabile costituito con Determina	118.352,33
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	113.236,55
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	5.115,78
Fondo risorse decentrate di parte variabile di cui la Giunta ha autorizzato l'inserimento a carico del fondo con DGC:	27.305,98
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	10.305,98
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	17.000,00
IMPORTO TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE:	145.658,31
di cui:	
- soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	123.542,53
- escluso dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	22.115,78
RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE PER L'ANNO 2022	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:	81.679,86
di cui:	
- di parte STABILE (al netto di quanto escluso dalla contrattazione pari ad Euro: 63.978,45)	54.373,88
- di parte variabile:	27.305,98

Tenuto conto di quanto già sopra indicato la voce “*Importo totale del Fondo risorse decentrate*”, potrà incrementarsi dell'ulteriore importo, di Euro: 2.788,50, pari alla quota una tantum di parte variabile del Fondo corrispondente all'incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett.b) dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021 sottoscritta in data 04/08/2022, in attuazione di quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, qualora la sottoscrizione definitiva dalla suddetta ipotesi di CCNL, dell'accordo economico 2022 e delle modifiche al CCDI 2020 – 2022 avvenga entro il 31/12/2022, essendo il predetto aumento espressamente escluso dal limite del salario accessorio in relazione al comma 6 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL del 2019/2021. Di conseguenza aumenterà anche la voce “*Totale complessivo risorse preventivamente disponibili alla contrattazione integrativa*”, del medesimo importo, con particolare riferimento alle risorse di parte variabile.

Come si evince dal prospetto l'importo complessivo del fondo risorse decentrate, assoggettato al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, risulta per l'anno 2022 di importo pari ad € **123.542,53**.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Si riporta, per opportuna verifica, il prospetto rappresentativo dell'importo complessivamente ad oggi destinato a vario titolo a trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2022, assoggettato al limite previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, in virtù della verifica del rispetto dello stesso, tenendo altresì debitamente conto dell'innovativa modalità di calcolo dello stesso richiesta dalla RGS attraverso la Circolare n. 25/2022:

VERIFICA COMPLESSIVA DEL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	
ANNO 2016	EURO
1 - MACROCATEGORIA DIPENDENTI	
A) FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 DI PARTE STABILE E VARIABILE SOLO SOGGETTO AL LIMITE	131.801,43
di cui:	
- parte stabile storica Euro:	107.960,00
- parte variabile storica Euro:	23.841,43
B) FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	7.845,00
C) POSIZIONI ORGANIZZATIVE	67.871,44
- di cui retribuzioni di posizioni annue previste:	59.018,64
- di cui retribuzione di risultato annuo previsto:	8.852,80
TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA - 1 - DIPENDENTI SOGGETTA AL LIMITE (A+B+C)	207.517,87
2 - MACROCATEGORIA SEGRETARIO COMUNALE	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	7.837,57
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	5.648,39
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 41 - C.4 CCNL 98/01	-
GALLEGGIAMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ART. 41 C. 5 CCNL 98-01	5.073,38
TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA - 2 - SEGRETARIO COMUNALE SOGGETTA AL LIMITE	18.559,34
3 - MACROCATEGORIA ALTRE VOCI	
TOT. TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 MACROCATEGORIA 3	-
TOTALE GENERALE LIMITE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 pre riduzione (1+2+3):	226.077,21

N.B.: nel 2016 il Segretario era totalmente a carico del Comune di Vigarano Mainarda



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

VERIFICA COMPLESSIVA DEL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		
VERIFICA ANNO 2022		EURO
1 - MACROCATEGORIA DIPENDENTI		
A) FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DI PARTE STABILE E VARIABILE SOLO SOGGETTO AL LIMITE		123.542,53
di cui:		
- parte stabile Euro:	113.236,55	
- parte variabile Euro:	10.305,98	
B) FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO		7.845,00
C) POSIZIONI ORGANIZZATIVE		67.871,44
- di cui retribuzioni di posizioni annue previste:	59.018,64	
- di cui retribuzione di risultato annuo previsto:	8.852,80	
TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA DIPENDENTI SOGGETTA AL LIMITE (A+B+C)		199.258,97
2 - MACROCATEGORIA SEGRETARIO COMUNALE		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		6.400,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO		4.040,00
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 41 - C.4 CCNL 98/01		
GALLEGGIAMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ART. 41 C. 5 CCNL 98-01		-
Arretrati CCNL 2016 - 2018 esclusi dal limite ai sensi dell'art. 11, c. 1 lett. a) D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito in L.n. 12/2019		- 166,24
TOTALE SALARIO ACCESSORIO MACROCATEGORIA - 2 - SEGRETARIO COMUNALE SOGGETTA AL LIMITE		10.273,76
3 - MACROCATEGORIA ALTRE VOCI		
TOT. TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 MACROCATEGORIA 3		-
TOTALE GENERALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 (1+2+3):		209.532,73
DIFF. SALARIO ACCESSORIO 2022 E LIMITE 2016 (SE NEGATIVO LIMITE RISPETTATO)		- 16.544,48
<i>N.B.: nel 2022 il Segretario è stato ricoperto in data 12/07/2022. Si riporta la quantificazione presunta di salario accessorio per tutta l'annualità 2022 dato che la Convenzione di Segreteria Comunale sottoscritta dagli enti decorre dal 01/01/2022. La quota di partecipazione del Comune di Vigarano Mainarda ammonta al 40%</i>		

da cui ne deriva che il Comune di Vigarano Mainarda risulta rispettoso del limite al trattamento accessorio al personale previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 per l'anno di riferimento;

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna risorsa è stata allocata all'esterno del fondo.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire in coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di CCDI.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

La Determina n. 412/2022, come già detto, riporta la quantificazione preventiva, operata ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL 2016 – 2018 di comparto, delle risorse contenute nel fondo decentrato di parte stabile, per l'anno di riferimento, escluse a vario titolo dalla contrattazione integrativa e di conseguenza a determina, sempre in via preventiva, l'importo delle risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, come di seguito rappresentato:

Determinazione PREVENTIVA delle risorse del fondo decentrato di parte stabile 2022 dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018	
	ANNO 2022
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018	44.983,26
2) Indennità di comparto, Art. 33, comma 4 Lett. b) e c) CCNL 22/01/2004	15.326,07
3) Indennità personale educativo asili nido (art.31,co.7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)	-
4) Altre indennità - Assegni riassorbibili	3.669,12
TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	63.978,45
TOTALE PREVISIONE IMPORTO RISORSE STABILI DISPONIBILI AD ESSERE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022 - COMMA 2 ART. 68 CCNL	54.373,88

pertanto le risorse stabili disponibili ad essere oggetto di contrattazione integrativa, per gli utilizzi previsti dal comma 2 dell'art. 68 del medesimo CCNL, risultano per l'anno 2022 ammontanti ad oggi a Euro: **54.373,88**.

Le somme non disponibili alla contrattazione decentrata, sopra indicate, sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

La quantificazione è effettuata in via preventiva e per tanto eventuali risparmi che si verranno a determinare al termine dell'esercizio saranno destinati totalmente al finanziamento dei premi correlati alla performance del personale. Detta previsione era già stata concordata dalle parti in occasione della sottoscrizione del contratto 2020 – 2022: art. 9 comma 5, parte normativa. Non essendo oggetto di modifica, ricompresa nella presente ipotesi, ciò resterà vigente anche per l'annualità 2022, come avvenuto peraltro anche nel corso dell'anno 2021;

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Come riportato nell'Accordo economico 2022 ed annessa Tabella A le quantificazioni degli utilizzi del fondo in base alle indennità, premi e incentivi regolati dal contratto 2020 – 2022, tenuto conto della modifica apportata a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi oggetto della presente relazione, evidenziano i seguenti importi a preventivo:



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - PREVENTIVO	
DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	IMPORTI ANNO 2022
1) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE STABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	118.352,33
2) TOTALE FONDO DECENTRATO DI PARTE VARIABILE (AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE)	27.305,98
TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 (1+2)	145.658,31
Determinazione delle risorse del fondo decentrato di parte stabile ESCLUSE dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 68, comma 1 CCNL 2016 - 2018 - PREVENTIVO	
DETTAGLIO VOCI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE	IMPORTI ANNO 2022
1) Differenziali di posizioni economiche attribuite in anni precedenti comprensive degli incrementi delle posizioni economiche da nuovo CCNL 2016 - 2018	44.983,26
2) Indennità di comparto, Art. 33, comma4 Lett. b) e C) CCNL 22/01/2004	15.326,07
3) Indennità personale educativo asili nido (art.31,co.7 CCNL 14/9/00 e art. 6 CCNL 5/10/01)	-
4) Altre indennità - Assegni riassorbibili	3.669,12
3) TOTALE PREVISIONE DELLE RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022	63.978,45
RISORSE DEL FONDO DECENTRATO DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'ANNO 2022 (1+2-3)	81.679,86
- di cui provenienti dalla PARTE STABILE del fondo:	54.373,88
- di cui provenienti dalla PARTE VARIABILE del fondo:	27.305,98
DETTAGLIO RISORSE DI PARTE VARIABILE DEL FONDO DECENTRATO PER L'ANNO 2022 - PREVENTIVO	
DESCRIZIONE VOCE DI INCREMENTO P. TE VARIABILE PREVISTA DAL CCNL 2016 - 2018 E ALTRE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI	IMPORTI ANNO 2022
<u>Art. 67, co.3 -Lett. C)</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI	
<u>Art. 67, co.3 -Lett. C)</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	17.000,00
<u>Art. 67, co.3 -Lett. C)</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per progettazione interna (D.Lgs. 163/2006)	
<u>Art. 67, co.3 -Lett. C)</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	
<u>Art. 67, co.3 -Lett. C)</u> CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Compensi Istat per censimento	
<u>Art. 67, co.3 -Lett. d)</u> CCNL 16-18 importi una tantum corrispondenti a frazione di RIA (calcolati su misura parti mensilità residue dopo la cessazione)	14,55
<u>Art. 67, co.3 Lett. e)</u> CCNL 16 - 18 Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti da applicazione disciplina straordinario: importo nel fondo anno successivo	
<u>Art. 67, co.3 -Lett. h)</u> CCNL 16-18,importo risorse stanziati ai sensi comma 4: 1,2 M.S. 1997	10.291,43
<u>Art. 67, co.3 -Lett. i)</u> CCNL 16-18,importo risorse stanziati ai sensi comma 5,lett. b): trattamenti accessori per conseguimento obiettivi innovativi o anche di mantenimento definiti in piano performance o altri strumenti di programmazione	
TOTALE PARTE VARIABILE POSTA AD INCREMENTO DEL FONDO 2022 - PREVENTIVO	27.305,98



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA DEGLI UTILIZZI DELLA PARTE DISPONIBILE DEL FONDO ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2020-2022 E S.M.I.- finanziata con la parte stabile del fondo - PREVENTIVO	
DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGIO DEL FONDO DI PARTE STABILE PER OGNI ANNUALITA' CONSIDERATA	IMPORTI ANNO 2022
Art. 11) -CCDI 2020 - 2022 -come modificato nel 2022 - Procedure per le progressioni economiche orizzontali	11.700,00
Art.12 -lett. A) - CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività disagiate (lett. a)	480,00
Art.12, lett. B) - CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute (lett. b)	1.600,00
Art.12, lett. C) - CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Condizione Lavoro (art. 70-bis CCNL 16-18) - attività implicanti il maneggio di valori (lett. c)	1.180,00
Art.13) CCDI 2020-2022 - Indennità di Servizio Esterno P.M. (art. 56-quinquies CCNL 16-18)	1.900,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 1	400,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 2	600,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 3	3.916,67
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 4 - già prevista nel CCDI 2019 - già prevista nel CCDI 2019	700,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 (solo 2021 - 2022)- Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 5	600,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 6	900,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - Nr. 7 -	800,00
Art. 14) CCDI 2020 - 2022 - come modificato nel 2022 - Indennità per specifiche responsabilità - personale comandato presso GAFSA con profilo di Assistente Sociale	800,00
Art. 18) CCDI 2020 - 2022 - Attività prestata in giorni festivi/riposi compensativi/maggiorazione oraria - art. 24 CCNL 2000 - CCDI 2020 - 2022 Art. 18	220,00
Art. 29-lett. A) CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Funzione P.M. (art. 56-sexsies CCNL 16-18) - Sostituto P.O. Sett. P.M.	800,00
Art. 29-lett. B) CCDI 2020 - 2022 - Indennità di Funzione P.M. (art. 56-sexsies CCNL 16-18) - specifici incarichi	1.200,00
TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P. TE STABILE DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2020/2022 E S.M.I. (4)	27.796,67
QUANTIFICAZIONE DEGLI UTILIZZI DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2020/2022 E S.M.I. finanziata con la parte variabile del fondo	
DESCRIZIONE VOCE DI IMPIEGIO DEL FONDO DI PARTE VARIABILE PER OGNI ANNUALITA' CONSIDERATA	IMPORTI ANNO 2022
Art. 67, co.3 - Lett. C) CCNL 16- 18 risorse derivanti da disposizioni di legge: indennità ICI	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per accertamenti Imu e TARI (art. 1, co. 1091 L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019)	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16-18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi ISTAT per censimento	-
Art. 67, co.3 -Lett. C) CCNL 16 -18 risorse derivanti da disposizioni di legge: Incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi (DAL 2018)	17.000,00
TOT. QUANTIFICAZIONE UTILIZZO P. TE VARIABILE DEL FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE SECONDO I CRITERI DEL CCDI 2020/22 E S.M.I. (5)	17.000,00
TOT. QUANTIFICAZIONE GENERALE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 - PREVENTIVO: (3+4+5)	108.775,11
DISPONIBILITA' PER PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE	36.883,20
- di cui da parte stabile:	26.577,22
- di cui da parte variabile:	10.305,98
QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68, CO. 3 DELL. A CCNL 2016 - 2018) - importo non superiore al 30% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile del fondo	7.973,17
QUANTIFICAZIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68, CO. 3 DELL. B CCNL 2016 - 2018) - in via preventiva pari al :100% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte variabile per tutto il triennio oltre ad un importo non inferiore al 70% della disponibilità per premi correlati alla performance provenienti dalla parte stabile	28.910,03
TOT. UTILIZZO DEL FONDO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PREVENTIVO 2022	145.658,31
TOTALE RISORSE DEL FONDO DECENTRATO 2022 STANZIATE E NON UTILIZZATE DA PORRE AD INCREMENTO PER L'ANNO SUCCESSIVO:	-
DIMOSTRAZIONE RISPETTO DELL'ART. 68, COMMA 3 DEL CCNL 2016 - 2018 DELLA PROIEZIONE DELL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022	
PREVISIONE ANNO 2022	
Dotazioni di parte variabile al netto degli incrementi di cui al comma 3 dell'art. 67 lett. c), f) e g) del CCNL 2016 - 2018 di cui si richiede il rispetto sull'utilizzo:	10.305,98
Impiego prevalente della parte variabile agli utilizzi del comma 2, art. 68 CCNL 2016 - 2018 pari al 0,00% per l'anno della parte variabile del fondo	-
Impiego della parte variabile per premi correlati alla performance individuale (almeno il 30% della parte variabile) (effettivi pari: 100,00% per l'anno 2022)	10.305,98

Nota: l'importo indicato alla voce "Disponibilità per premi correlati alla performance" potrà incrementarsi dell'ulteriore importo, di Euro: 2.788,50, pari alla quota una tantum di parte variabile del Fondo corrispondente all'incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett.b) dell'ipotesi di CCNL 2019 - 2021 sottoscritta in data 04/08/2022, in attuazione di quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, qualora la sottoscrizione definitiva dalla suddetta ipotesi di CCNL avvenga entro il 31/12/2022, così come concordato dalle parti;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Dai prospetti su esposti della presente sezione e di quella precedente si evince che l'importo totale della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risulta, congruo alla copertura finanziaria del sostenimento delle fattispecie di istituti contrattuali in essere nell'Ente aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e che pertanto dovranno essere da essa finanziati;

La somma da destinare alla remunerazione dei premi correlati alla performance del personale dipendente sarà annualmente determinata a consuntivo con apposito atto. Il riconoscimento economico al personale dipendente avente diritto viene attribuito e liquidato a seguito della valutazione della performance individuale ed organizzativa elaborata su scheda di valutazione individuale, secondo i criteri definiti nell'apposito sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con DGC n. 135/2012 e tenuto conto delle modalità di riparto definite dalle parti all'art. 10 del CCDI 2020 – 2022, così come da ultimo modificato a seguito della presente preintesa.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione:

DESCRIZIONE	FONDO PREVISTO 2022
Somme non regolate dal contratto	63.978,45
Somme regolate dal contratto (*)	81.679,86
Destinazioni ancora da regolare	0,00
TOTALE RISORSE FONDO 2022 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	145.658,30

(*) la presente voce tiene conto dello stanziamento destinato dall'ipotesi di modifica al contratto all'attivazione delle progressioni economiche orizzontali previste nell'anno 2022. Detto stanziamento infatti potrà essere ricompreso nella voce "somme non regolate dal contratto" e dunque consolidate, solamente al termine della procedura selettiva prevista.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna risorsa è stata allocata all'esterno del fondo.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Dai prospetti su esposti nel presente Modulo si attesta che l'importo totale della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risulta, congruo alla copertura finanziaria del sostenimento delle fattispecie di istituti contrattuali in essere nell'Ente e che si prevede di variare con la presente modifica al contratto aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e che pertanto dovranno essere da essa finanziati.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Le risorse stabili ammontano complessivamente ad:

- € 118.352,33 per l'anno 2022;
- la preventiva destinazione di utilizzo, avente natura certa e continuativa, da CCNL, da CCDI 2020 – 2022 e dalla modifica al CCDI 2020 – 2022, avente validità per l'anno 2022, oggetto della presente relazione, ammonta a:
- € 63.978,45 per l'anno 2022.

Pertanto la destinazione di utilizzo avente natura certa e continuativa è totalmente finanziata con risorse stabili.

Eventuali residui, unitamente alle risorse variabili, come già detto andranno a remunerare i premi correlati alla performance del personale.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Si attesta che gli incentivi economici discendenti dalle indennità e premi regolati dal contratto 2020 – 2022 e dalla presente modifica allo stesso, indicente sulla sola annualità 2022, sono erogati in base alle disposizioni contenute nel CCNL.

Si attesta inoltre che, come disciplinato dal contratto decentrato triennale 2020 – 2022, in quanto non modificato con la presente ipotesi, gli importi destinati alla remunerazione delle performance dei dipendenti e dei titolari di posizioni organizzative sono corrisposti con criteri di meritocrazia in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi ed in applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance allo scopo adottato.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Si attesta il rispetto del principio di selettività nell'attribuzione delle progressioni di carriera (progressioni orizzontali), previste nella presente modifica al contratto ed accordo, finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa di parte stabile.

Come indicato nella modifica al contratto ed accordo l'istituto delle progressioni di carriera (progressioni orizzontali), così come sostituito si considera pienamente vigente, attraverso la sottoscrizione definitiva della presente ipotesi di modifica al contratto ed accordo, per l'anno 2022.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato di riferimento ai fini della normativa vigente in materia di salario accessorio.

Tabella 1 – si riportano di seguito:

- Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo per l'anno 2022:

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 - 2018	
	ANNO 2022
Fondo risorse decentrate di parte stabile costituito con Determina	118.352,33
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	113.236,55
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	5.115,78
Fondo risorse decentrate di parte variabile di cui la Giunta ha autorizzato l'inserimento a carico del fondo con DGC:	27.305,98
di cui:	
- soggette al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	10.305,98
- escluse dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	17.000,00
IMPORTO TOTALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE:	145.658,31
di cui:	
- soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017:	123.542,53
- escluso dal limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017:	22.115,78
RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE PER L'ANNO 2022	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PREVENTIVAMENTE DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:	81.679,86
di cui:	
- di parte STABILE (al netto di quanto escluso dalla contrattazione pari ad Euro: 63.978,45)	54.373,88
- di parte variabile:	27.305,98

In merito ai dettagli delle voci delle singole parti del fondo si rimanda integralmente ai prospetti già riportati nella presente relazione.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Tabella 2 – Confronto della programmazione di utilizzo del Fondo 2022 con Fondo 2016

Programmazione di utilizzo del fondo	Fondo anno 2022	Fondo anno 2016 (limite)	Differenza
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
TOTALE	63.978,45	95.509,32	- 31.530,87
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
TOTALE	81.679,86	36.291,68	45.388,18
DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Destinazione non regolate in sede di contrattazione integrativa	63.978,45	95.509,32	- 31.530,87
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	81.679,86	36.291,68	45.388,18
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione			
TOTALE	145.658,31	131.801,00	13.857,31
Di cui sottoposte al limite del salario accessorio:	123.542,53	131.801,00	-8.258,47

Per ulteriori dettagli sulla programmazione di utilizzo del Fondo 2022 si rimanda alla Sezione rubricata: “Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo” della presente relazione

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce “limiti di spesa” sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le “destinazioni” fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative “risorse” fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione. Tali limiti sono stati presidiati dall’Amministrazione nella fase programmatica della gestione e devono essere rispettati nelle verifiche a consuntivo.

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare il totale del fondo e le relative somme per oneri riflessi sono impegnati al macroaggregato 1 “Redditi di lavoro dipendente” gestione competenza del bilancio 2022, mentre le somme per la correlata IRAP sono imputate al macroaggregato 2 “imposte e tasse”.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Sia in fase programmatoria che durante la gestione dell'esercizio l'ufficio personale svolge costantemente controlli e verifiche in merito alla spesa riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Dagli atti di costituzione del fondo per l'anno 2022 e dalle tabelle riportate nella presente relazione si evince il rispetto del fondo risorse decentrate per l'annualità 2022e più in generale di tutto il trattamento accessorio destinato al personale del Comune di Vigarano Mainarda del limite di spesa fissato del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, che prevede come limite di riferimento l'importo destinato a tale titolo nell'anno 2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'ammontare complessivo del fondo 2022 ed i relativi oneri previdenziali e fiscali è coperto dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 – 2024 a valere sugli stanziamenti previsti dalla medesima annualità.

Non si segnalano oneri diretti o indiretti privi di copertura finanziaria.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche contabili/amministrative e giuridiche necessarie, si attesta che la contrattazione decentrata integrativa anno 2022 contenuta nell' ipotesi di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo 2020 – 2022, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità di vigenza: anno 2022 e nell'accordo economico per l'anno 2022, entrambi siglati il 08/11/2022 comporta costi compatibili con i vincoli di bilancio, con i vincoli contenuti nell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e con le ulteriori norme in materia di salario accessorio.

Per la certificazione di cui agli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ii. a conclusione del processo di controllo di competenza, volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione della CCDI per l'anno 2022 siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, dalle leggi in materia e al bilancio comunale, si trasmette:

- 1) L'ipotesi di modifica al Contratto collettivo decentrato integrativo triennio 2020/2022 – parte normativa – volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza del CCDI (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022 del 31/12/2022 ed allegato parte integrante: Accordo per la determinazione per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 (parte economica). Anche la parte economica per l'anno 2022 costituirà appendice integrativa al contratto originario avente durata triennale;
- 2) La presente Relazione tecnico-finanziaria.

Il Responsabile ad interim del
Settore Finanze - Bilancio
Ing. Alessandra Campagnoli

(Firmato digitalmente)

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

IL REVISORE

VERBALE N. 16 DEL 12 NOVEMBRE 2022

Il giorno dodici del mese di novembre dell'anno duemilaventidue il sottoscritto Dott. Jacopo Agostini

premessò che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/07/2021 è stato nominato revisore del Comune di Vigarano Mainarda con decorrenza 14/07/2021;

esaminata

la documentazione di seguito enunciata, pervenuta in data 11 novembre/2022, al fine di esprimere il parere previsto dal Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 5.2, lettera a) e dall'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001:

1. **RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROT. N. 17908/2022, REDATTA DALLA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI;**
- 2.
3. **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA PROT. N. 17993/2022 SOTTOSCRITTA DALLA RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO ;**
4. **IPOTESI DI MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2020 – 2022, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA' RESIDUA DI VIGENZA DELLO STESSO (ANNO 2022) E COSTITUENTE APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2020 – 2022 E DI ACCORDO ECONOMICO: ANNUALITA' 2022 CHE COSTITUIRA' ANCH'ESSA APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2020 – 2022.**
5. **PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 611 DEL 11/11/2022, AVENTE AD OGGETTO "AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE A SOTTOSCRIVERE LA MODIFICA AL CCDI 2020-2022, SOTTOSCRITTO IL 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA' DI VIGENZA DELLO STESSO: ANNO 2022, E L'ACCORDO ECONOMICO 2022, COSTITUENTI ENTRAMBI APPENDICI INTEGRATIVE AL CCDI 2020-2022, SECONDO L'IPOTESI DEL 08/11/2022".**

Ricordato che:

- con Verbale n. 14 del 22/10/2022 il presente organo di revisione ha già provveduto a rilasciare la competente certificazione sulla costituzione del fondo complessivo delle risorse del Comune di Vigarano Mainarda per l'anno 2022, ad esito dell'adozione della Determina della Responsabile del Settore ad interim del Settore Finanze e Bilancio, n. 412 del 21/10/2022, avente ad oggetto: "*Presà d'atto della DGC n. 96 del 20/10/2022 e costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali*", corredata ad apposita Relazione Tecnico - Finanziaria sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, di cui al prot. num.: 16924/2022, fornita al sottoscritto, presupposto essenziale per procedere alla formulazione di un'ipotesi di contratto decentrato integrativo;

- attraverso il succitato Verbale si è altresì provveduto a certificare la previsione dell'incremento del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, attraverso l'aumento della parte variabile dello stesso per la quota una tantum dell'incremento previsto in attuazione del comma 5 dell'art. 79 dell'ipotesi di CCNL 2019 – 2021, Comparto Funzioni Locali, nei termini indicati dalla Giunta

Comunale con DGC n. 96/2022 e recepiti totalmente dalla Delegazione Trattante nell'ipotesi del 08/11/2022.

Dato atto che il predetto incremento, quantificato ad oggi in Euro: 2.788,50, sarà in ogni caso escluso dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 in materia di trattamento accessorio del personale;

Rimandando integralmente, per ulteriori dettagli in merito, agli atti succitati di costituzione del fondo per l'anno 2022 ed al proprio Verbale n. 14/2022;

Visti in merito:

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, ad oggi vigente, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/05/2018 che apporta notevoli cambiamenti per quanto attiene sia all'impianto delle relazioni sindacali che alla disciplina della costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate;

Evidenziato che come previsto dal Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 5.2, lettera a) *“Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*.

Dato atto che il presente revisore deve ora fornire il successivo ulteriore parere in merito alla conformità alle norme vigenti e alla compatibilità economico-finanziaria, previsto dall'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001:

- dell'ipotesi di modifica al contratto collettivo di lavoro integrativo decentrato, triennale 2020 – 2022, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità di vigenza dello stesso;
- dell'accordo economico per l'anno 2022;

entrambi sottoscritti dalla Delegazione Trattante in data 08/11/2022 e costituenti appendici integrative al documento originariamente sottoscritto dalla delegazione trattante in data 31/12/2020; il tutto corredato da apposite Relazioni Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, così come previsto dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”*, stilate dai Responsabili di Settore competenti ed inviate al sottoscritto con note prot.n.: 17908 del 10/10/2022 e n. 17993 del 11/11/2022;

Richiamato inoltre il sesto comma dell'art. 8 del CCNL 2016 – 2018, di comparto, il quale conferma, quanto già indicato da precedenti CCNL che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001;

Richiamata altresì la seguente normativa di riferimento in materia di contrattazione decentrata integrativa negli enti locali:

- il comma 3 bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 che prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie con vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
- l'art. 7 del CCNL 2016 – 2018 relativo alle materie oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 8, comma 1 del CCNL 2016 – 2018 che stabilisce che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 del medesimo CCNL;
- l'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, volto a disciplinare la costituzione del fondo risorse decentrate già dall'anno 2018;
- l'art. 68 del CCNL 2016 – 2018, relativo alla disciplina dell'utilizzo del fondo risorse decentrate;
- il CCNL 2019 – 2021, sottoscritto alla data attuale unicamente in formula di preintesa in data 04/08/2022, con particolare riferimento all'art. 79, relativo alla nova disciplina della costituzione del fondo risorse decentrate;
- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- l'art. 3, comma 2 del D.L. n. 80/2021 in materia di superamento dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, da attuarsi secondo criteri e modalità che saranno definiti nell'ambito dei CCNL e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;
- la legge di Bilancio 2022 che al comma 604 dell'art. 1, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 3, co. 2 del D.L. 80/2021, ha previsto che le risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale (che dovrebbe essere pari allo 0,22%) e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore;

- l'art. 33 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, c.d. "Decreto Crescita", convertito con modificazioni in L. 58 del 28/06/2019, il quale ha profondamente modificato la disciplina in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, introducendo un sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria degli enti. Inoltre, con particolare riferimento all'adeguamento del limite generale per il salario accessorio del personale il testo del decreto prevede che sia garantita l'invarianza del valore medio pro-capite delle risorse destinate alla contrattazione decentrata e alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, riferito all'anno 2018, operando un adeguamento in aumento o in diminuzione, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
- il DPCM del 17/03/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo della disciplina in materia di assunzioni e trattamento economico accessorio, contenuta all'interno dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, nel quale si stabilisce che:
 - le disposizioni in esso contenute e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio, di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
 - il limite al trattamento economico accessorio, di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lg. 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;
 - in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- l'ulteriore Circolare interministeriale, esplicativa del succitato DM in data 13/05/2020, pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020, che conferma quanto sopra indicato;
- le note della RGS prot. n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021 nelle quali, viene illustrata l'idonea procedura applicativa che i comuni devono seguire per dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. 34/2019;
- la deliberazione n.51 del 4/10/2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite di Controllo in relazione alle voci da considerare nel computo di cui al citato comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/2010;
- la circolare 12 aprile 2011 n.12 del MEF contenente, fra l'altro, indicazioni circa la determinazione dell'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 contenete lo schema di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da redigere in relazione alle ipotesi di accordi decentrati riguardanti il salario accessorio;
- l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 135/2018 c.d. "Decreto Semplificazioni" del 14/12/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11/02/2019, il quale dispone che: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;"*
- l' art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 c.d. "Decreto Semplificazioni" del 14/12/2018, convertito con modificazioni in L. n. 12 del 11/02/2019, il quale dispone che: *"Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi*

delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore”;

Dato atto che, come risulta dagli atti di costituzione del fondo risorse decentrate 2022 e dalla Relazione Tecnico – Finanziaria prot. n. 17993/2022 il Comune di Vigarano Mainarda, ha operato la verifica in virtù della recente disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, in tema di trattamento economico accessorio del personale, dando atto che per l'anno 2022, in sede preventiva, non si determina un incremento di personale in servizio a tempo indeterminato rispetto a quanto registrato al 31/12/2018 (n. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2018: 28 a fronte di una previsione di personale in servizio a tempo indeterminato per l'anno 2022 pari a: 28 oltre n. 1 unità derivante da procedura di stabilizzazione, effettuata nell'anno 2021 di personale assunto a tempo determinato ed in servizio al 31/12/2018 e quindi non utile ai fini dell'aumento sopra indicato, come sancito dalla RGS) e pertanto il limite iniziale del salario accessorio non deve essere aumentato così come non devono essere di conseguenza aumentati i fondi per la contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative, fermo restando che si dovrà operare analogo verifica a consuntivo;

Viste e esaminate, al riguardo:

- l'ipotesi di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, volta ad incidere unicamente sull'ultima annualità residua di vigenza dello stesso (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022 e di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2022 costituente anch'esso appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022; entrambi sottoscritti in data 08/11/2022 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale;
- le Relazioni Illustrativa e Tecnico – Finanziaria stilate, quali documenti di accompagnamento dell'ipotesi di modifica al contratto e di accordo in argomento di secondo livello, al fine di ottenerne la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione, dai Responsabili di Settore competenti, di cui ai Prot. n.: 17908/2022 e n. 17993/2022, cui si rimanda integralmente;

Dato atto che nell'ipotesi di modifica al contratto triennale in esame le parti:

- tra le altre cose, hanno inteso perseguire le seguenti finalità:
 - quella di dare attuazione alle linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione Comunale alla Delegazione Trattante con DGC n. 96/2022 e dunque recepite dalla Delegazione Trattante in occasione della sottoscrizione dell'ipotesi di contratto qui in esame;
 - la volontà, già prevista in occasione della sottoscrizione del CCDI 2020 – 2022 (parte normativa) all'art. 11 di attivare l'istituto delle progressioni economiche orizzontali durante gli anni 2021 e 2022, demandando però la decisione formale di attivare, per ciascun anno, l'istituto in argomento alla sottoscrizione dell'accordo economico della medesima annualità di riferimento ed a specifica regolamentazione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale e valere sulle medesime annualità. Ora, data sostituzione integrale dell'art. 11 e la proiezione di utilizzo del fondo per l'anno 2022 allegata all'ipotesi di modifica al contratto, quale parte integrante e sostanziale: accordo economico per l'anno 2022, si rende possibile definire quanto di competenza delle parti per l'attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022, stabilendo: i criteri di accesso alla progressione economica e di valutazione della performance individuale utile ai fini della formulazione delle graduatorie di attribuzione della stessa, il riparto delle risorse di

parte stabile del fondo 2022 destinate alle progressioni economiche orizzontali e la procedura di svolgimento della stessa;

- la volontà di uniformare il trattamento accessorio degli assistenti sociali addetti al servizio associato dei servizi socio assistenziali del Comune di Cento ed a cui il Comune di Vigarano Mainarda aderisce, andando a remunerare lo svolgimento delle attività, individuate dall'atto di incarico per specifiche responsabilità conferito dal Dirigente del Settore I Personale e V Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, svolte dal dipendente assunto alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda avente profilo professionale di Assistente Sociale Cat. D, non titolare di posizione organizzativa e comandato integralmente al servizio associato in argomento presso il Comune di Cento per l'intera durata dell'incarico già conferito: dal 01/01/2022 al 31/12/2024, come meglio indicato all'art. 14 della presente ipotesi di modifica del CCDI 2020 – 2022, a cui si rimanda integralmente per ulteriori dettagli;

- hanno inoltre:

- ricordato che al CCDI 2020 – 2022, sottoscritto in data 31/12/2020, risultano allegati il SMVP ed il regolamento vigente per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto incidente sull'utilizzo del fondo, che vengono richiamati integralmente nell'ipotesi in esame, non intendendo apportare nella presente sede modifiche di alcun tipo agli stessi non hanno ritenuto di allegare nuovamente detti regolamenti alla presente ipotesi in quanto già uniti al contratto originario;
- concordato che per tutto quanto non ricompreso nella presente preintesa di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, come da documentazione conservata agli atti, permane pienamente vigente quanto già contrattato dalle parti in tale occasione, anche per la residua annualità 2022 e che le modifiche apportate incideranno unicamente sull'ultima annualità (anno 2022) di vigenza del CCDI;

Atteso che il CCNL 2016 – 2018 dà pertanto la possibilità di mantenere in vigore i contratti decentrati già sottoscritti sino alla naturale scadenza o fino alla eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato;

Richiamata la Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, la quale alla Parte I.3 recita come segue: *“Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:*

- *contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);*
- *contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;*
- *contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.”*

Vista inoltre la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 611 del 11/11/2022 avente ad oggetto **“AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE A SOTTOSCRIVERE LA MODIFICA AL CCDI 2020-2022, SOTTOSCRITTO IL 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL’ULTIMA ANNUALITA’ DI VIGENZA DELLO STESSO: ANNO 2022, E L’ACCORDO ECONOMICO 2022, COSTITUENTI ENTRAMBI APPENDICI INTEGRATIVE AL CCDI 2020–2022, SECONDO L’IPOTESI DEL 08/11/2022”**.

Dato atto che l’atto sopra indicato autorizza la Delegazione Trattante Datoriale a provvedere alla sottoscrizione definitiva di quanto concordato nell’ipotesi di modifica al contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2020 – 2022, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 31/12/2020, volta ad incidere unicamente sull’ultima annualità residua di vigenza dello stesso (anno 2022) e costituente appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022 e di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l’anno 2022 costituente anch’esso appendice integrativa al CCDI 2020 – 2022, entrambi sottoscritti in data 08/11/2022 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale, come risulta documentazione conservata agli atti;

Richiamati gli atti costitutivi del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022:

- Determina n. 408 del 21/10/2022 avente ad oggetto **“COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE PER L’ANNO 2022 AI SENSI DELL’ART. 67, COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA”**;
- Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 20/10/2022, esecutiva, avente ad oggetto **“INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL’ANNO 2022, QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2022 E DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DISPONIBILI.”**;
- Determina n. 412 del 21/10/2022 avente ad oggetto: **“PRESA D’ATTO DELLA DGC N. 96 DEL 20/10/2022 E COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2022 PER IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, AI SENSI DELL’ART. 67 DEL CCNL 2016 – 2018 DEL 21/05/2018 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.”**;

Dato atto che sia per quanto sopra riportato e per quanto espressamente riportato nelle allegate Relazioni Illustrativa e Tecnico Finanziaria, stilate a corredo delle ipotesi di modifica al contratto, di accordo economico 2022, entrambe costituenti appendici integrative al documento organico, come meglio sopra generalizzato, di cui si richiede la competente certificazione e di cui si fanno propri i contenuti nel presente verbale, non si ravvisano violazioni a normative vigenti in materia, così come nella proposta di delibera in esame;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi previsti dall’art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione e dell’articolo 147 bis, comma 1, del medesimo d.lgs 267/2000, in ordine all’attestazione della regolarità e la correttezza amministrativa;

Tutto ciò premesso:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in relazione alla seguente proposta di deliberazione di Giunta Comunale:

N. 611 DEL 11/11/2022 AVENTE AD OGGETTO “AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE A SOTTOSCRIVERE LA MODIFICA AL CCDI 2020-2022, SOTTOSCRITTO IL 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL’ULTIMA ANNUALITA’ DI VIGENZA DELLO STESSO: ANNO 2022, E L’ACCORDO ECONOMICO 2022, COSTITUENTI ENTRAMBI APPENDICI INTEGRATIVE AL CCDI 2020–2022, SECONDO L’IPOTESI DEL 08/11/2022”.

ed inoltre

CERTIFICA

la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria delle **RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA SULL’IPOTESI DI MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2020 – 2022, SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL’ULTIMA ANNUALITA’ RESIDUA DI VIGENZA DELLO STESSO (ANNO 2022) E DI ACCORDO ECONOMICO PER L’ANNO 2022 COSTITUENTI ENTRAMBI APPENDICI INTEGRATIVE AL CCDI 2020 – 2022, SOTTOSCRITTI DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 08/11/2022**, previste dall’40 comma 3-sexies, D.Lgs n. 165/2001, redatte secondo le indicazioni contenute nella Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e sottoscritte dai Responsabili di Settore competenti, rispettivamente in data 10/11/2022 prot. n. 17908 ed in data 11/11/2022 prot n.17993 e dell’**IPOTESI DI MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO VALEVOLE PER IL TRIENNIO 2020 – 2022, SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IN DATA 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL’ULTIMA ANNUALITÀ RESIDUA DI VIGENZA DELLO STESSO (ANNO 2022) E COSTITUENTE APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2020 – 2022 E DI ACCORDO PER LA DETEMRINAZIONE DEI CRITERI E DI PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SALARIO CCESSORIO ANNO 2022 CHE COSTITUIRÀ ANCH’ESSO APPENDICE INTEGRATIVA AL CCDI 2020 – 2022**, dei quali ho preso visione.

Testè esaminata

Il Revisore
Dott. Jacopo Agostini

(Firmato digitalmente)



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 611/2022 dell'unità proponente SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE A SOTTOSCRIVERE LA MODIFICA AL CCDI 2020-2022, SOTTOSCRITTO IL 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA' DI VIGENZA DELLO STESSO: ANNO 2022, E L'ACCORDO ECONOMICO 2022, COSTITUENTI ENTRAMBI APPENDICI INTEGRATIVE AL CCDI 2020-2022, SECONDO L'IPOTESI DEL 08/11/2022 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 11/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 611/2022 dell'unità proponente SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE A SOTTOSCRIVERE LA MODIFICA AL CCDI 2020-2022, SOTTOSCRITTO IL 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA' DI VIGENZA DELLO STESSO: ANNO 2022, E L'ACCORDO ECONOMICO 2022, COSTITUENTI ENTRAMBI APPENDICI INTEGRATIVE AL CCDI 2020-2022, SECONDO L'IPOTESI DEL 08/11/2022 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 11/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 611/2022 dell'unità proponente SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE A SOTTOSCRIVERE LA MODIFICA AL CCDI 2020-2022, SOTTOSCRITTO IL 31/12/2020, VOLTA AD INCIDERE UNICAMENTE SULL'ULTIMA ANNUALITA' DI VIGENZA DELLO STESSO: ANNO 2022, E L'ACCORDO ECONOMICO 2022, COSTITUENTI ENTRAMBI APPENDICI INTEGRATIVE AL CCDI 2020-2022, SECONDO L'IPOTESI DEL 08/11/2022 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 15/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale